



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

CAPO DIPARTIMENTO

DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
STAFF DIPARTIMENTO

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA
DIR. / DIRIGENTE STAFF DIREZIONE

Dott. Ansanelli Claudio

DECRETO N°	DEL	DIPART.	DIR. GEN./ DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.	SEZIONE
72	28/05/2015	52	6	11	0

Oggetto:

Piano Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - Bando regionale di attuazione della misura "Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi" nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento - Campagna vitivinicola 2015/2016 - Apertura termini presentazione progetti. (con allegati)

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), prevede tra l'altro, un sostegno per la promozione dei vini sui mercati dei Paesi Terzi;
- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n.479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno,agli scambi con i Paesi terzi,al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- il Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, riguarda azioni di informazioni e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;
- il Programma Nazionale di Sostegno (PNS) al settore vitivinicolo, relativo all'annualità 2014/2015 di cui alla sezione 4, sottosezione 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013, relativo alla programmazione 2014/2018, contempla, tra l'altro, la misura Promozione dei vini dell'Unione Europea;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 luglio 2010, n. 4123, riguarda "OCM Vino – Modalità attuative della misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi – Campagne 2010-2011 e seguenti “;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27/10/2011 n.20988, reca modifica del decreto ministeriale del 22 luglio n.4123;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 16/04/2012 n. 8839, reca modifiche al decreto ministeriale del 22 luglio2010 n. 4123;
- il Decreto dirazionale del n. 35124 del 14/05/2015 del Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità Agroalimentare, ippiche e della Pesca – D.G. per la promozione della Qualità Agroalimentare riguarda la misura : *Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Invito alla presentazione dei progetti campagna 2015/2016. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto ministeriale n 4123 del 22 luglio 2010.*
- il Decreto del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea PIUE VII – n. 3280 del 22 maggio 2015 , riporta - la ripartizione della dotazione finanziaria tra le Regioni e le Province autonome delle somme relative al Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 2015/2016.

CONSIDERATO che:

- per la campagna 2015/2016 la dotazione finanziaria assegnata alla Regione Campania per la misura - "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi "- è pari ad euro 1.941.932,00;
- la Regione Campania, per consentire una più ampia adesione dei beneficiari alla misura - Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi - intende adottare un proprio bando per la presentazione dei

progetti derogando da alcune norme previste dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 luglio 2010, n. 4123 e uniformarsi ad esso e al Decreto n. 35124 del 14 maggio 2015 per quanto non previsto con il bando Regionale;

- il contributo concesso ai beneficiari per la presentazione dei progetti a valere sulla misura - “Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi “ è pari al 50% dell’importo complessivo del progetto presentato;
- in conformità a quanto stabilito dalla scheda finanziaria del Piano Nazionale di Sostegno comunicata a Bruxelles con nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30 giugno 2009 n.1712 e del Decreto Ministeriale del 16 aprile 2012 n.8839, è possibile concedere ai beneficiari un ulteriore finanziamento con i fondi aggiuntivi regionali nella misura massima del 10% del totale dell’importo del progetto approvato, fatta salva la disponibilità delle risorse sull’apposito capitolo di bilancio regionale, nel rispetto delle condizioni stabilite nell’Allegato 1 (bando) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto:

- necessario adottare un bando Regionale per la presentazione dei progetti di promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi, avvalendosi di alcune deroghe rispetto a quanto previsto nel DM n. 4123 del 22/07/2010 e s.m.i.;
- di conformarsi, per quanto non riportato negli Allegati e nel presente provvedimento, alle disposizioni previste nel DM del 22/07/2010 n. 4123 e s.m.i. e al Decreto Direttoriale n. 35124 del 14/05/2015;
- necessario dare la massima divulgazione ai contenuti del presente provvedimento e relativi allegati con la sua pubblicazione integrale sul sito web dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura www.sito.regione.campania.it/agricoltura e sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTI:

- l’art. 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009;
- la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011, con la quale è stato approvato il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;
- la D.G.R. n. 478/2012, successivamente modificata dalla D.G.R. n. 528/2012, con la quale la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n.12/2011, ha approvato, tra l’altro, l’articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 11 Sviluppo delle Produzioni Vegetali

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di approvare le Disposizioni Regionali di Attuazione della misura “Promozione del vino sui

mercati dei Paesi Terzi”, campagna 2015/2016, con i relativi Allegato 1 (bando) Allegato 2 (invito) e Modulistica (allegati A, B, C, D, E, F, G, H e L) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di erogare ai beneficiari, per la campagna 2015/2016, le risorse finanziarie disponibili sulla misura “Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi “ pari a € 1.941.932,00 nella misura del 50% dell’importo del progetto approvato, secondo le disposizioni, le modalità e le priorità previste dal citato Allegato 1 (bando);

3. di definire con successivo provvedimento regionale l’eventuale concessione dell’ulteriore contributo regionale fino ad un massimo del 10% dell’importo del progetto approvato, condizionandone la concessione alla disponibilità delle risorse sull’apposito capitolo di bilancio regionale e alle condizioni riportate nell’allegato 1;

4. di consentire la presentazione dei progetti di adesione alla misura “Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi“ a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino al 7 luglio 2015 secondo le disposizioni, i termini, le modalità previste dagli allegati al presente provvedimento.

di inviare il presente provvedimento:

- all'Assessore all'Agricoltura;
- ai Servizi Territoriali Provinciali;
- all’UOD 52-06-04 Servizi Informativi per l’agricoltura per la divulgazione sul sito istituzionale;
- all’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - Archiviazione decreti dirigenziali
- all’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Campania o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione

- Claudio Ansanelli -

Allegato 1

Bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti per la misura "Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi" nell'ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento" - Campagna vitivinicola 2015/2016

PREMESSA

La Regione Campania, nell'ambito delle risorse del Piano Nazionale di Sostegno del vino per l'esercizio finanziario 2015, risulta avere una disponibilità finanziaria sulla misura della Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi pari ad € 1.941.932,00. Tale somma è quella che risulta ripartita tra le Regioni con Decreto del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale – D.G. delle Politiche Comunitarie e Internazionali e dell'Unione Europea del 22 maggio 2015 n. 3280. Per l'attuazione di tale misura il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con Decreto del 22 luglio 2010 n. 4123 e successivo del 14 maggio 2015 n. 35124 ha emanato le modalità attuative, prevedendo, tra l'altro, i requisiti dei soggetti beneficiari ed attuatori che possono accedere ai fondi previsti dalla misura, la tipologia delle azioni ammissibili, il contenuto dei progetti, l'entità del sostegno, la ripartizione finanziaria e la possibilità per le Regioni di adottare proprie disposizioni per emanare bandi in conformità a quanto previsto nelle disposizioni nazionali, potendo prevedere eventuali criteri selettivi, da comunicare al Ministero e all'Organismo pagatore (AGEA), i termini e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione e di priorità ecc.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente bando si intende per:

- "Ministero": Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- "Organismo pagatore": Agea - Organismo pagatore;
- "Regioni": Regioni e Province autonome;
- "regolamento": il regolamento CE n. 1308/2013;
- "regolamento attuativo": il regolamento CE n. 555/2008 della Commissione;
- "linee guida": normativa comunitaria, nazionale e regionale sulle modalità esplicative per l'accesso alla misura;
- "Programma nazionale di sostegno - PNS": insieme delle misure attivate dall'Italia, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- "Autorità competente": la Regione Campania;
- "beneficiari": il soggetto che presenta il progetto e sottoscrive il relativo contratto, di cui all'articolo 2;
- "attuatore": il soggetto delegato a realizzare il progetto o parte di esso indicato al successivo paragrafo 3;
- "soggetto pubblico": Organismo pubblico avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico), con esclusione delle Amministrazioni rappresentative dello Stato Membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: Regioni, Province e Comuni);

- “produttore di vino”: l’impresa, singola o associata, che trasforma uno o più prodotti a monte del vino e/o commercializza vino di propria produzione o di imprese ad essa associate o da essa controllate;
- “fondi quota nazionale”: la quota di finanziamento comunitario gestita direttamente dal Ministero, pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura Promozione nell’ambito del PNS. Per la campagna 2015/2016 non è prevista la presentazione di progetti a valere unicamente sui fondi quota nazionale;
- “fondi quota regionale”: la quota di finanziamento comunitario, pari al 70% dei fondi assegnati allo Stato membro per la misura Promozione nell’ambito del PNS, che viene ripartita tra le Regioni. - Per la campagna 2015/2016 la quota assegnata alla Regione Campania è di € 1.941.932.
- “invito alla presentazione dei progetti”: decreto dipartimentale che definisce, annualmente, le modalità operative e procedurali attuative della misura;
- “aiuto integrativo”: quota integrativa di aiuti pubblici non comunitari. Cofinanziamento della Regione in base alle risorse disponibili nel bilancio regionale;
- “Paesi Terzi”: Paesi singoli o Aree come riportati nell'allegato D (Paesi).

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente per la campagna 2015/2016, i soggetti che presentano alla Regione Campania e ad AGEA il progetto per accedere ai fondi sulla Promozione dei vini sui Paesi Terzi per lo svolgimento delle azioni previste al successivo paragrafo 5, di seguito chiamati “beneficiari”, sono:

- a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
- b) le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, e 125 *sexdecies*, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2 secondo comma;
- c) i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e loro Associazioni e Federazioni;
- d) le organizzazioni di produttori riconosciute (vino) ai sensi del decreto legislativo n.102/2005 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 agosto 2014 n. 9084;
- e) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, di cui al successivo paragrafo 4, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
- f) soggetto pubblico con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- g) le associazioni anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti.

Il soggetto pubblico promuove la partecipazione dei beneficiari ai progetti nell’ambito delle associazioni di cui alla lettera g), partecipa alla loro redazione ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non può essere il solo beneficiario.

Un beneficiario con comprovata esperienza in materia di promozione dei prodotti agroalimentari può attuare direttamente le azioni previste al successivo paragrafo 5, qualora dimostri di possedere le necessarie capacità tecniche.

Per quanto riguarda le ATI, i Consorzi di Tutela e le Organizzazioni Professionale e interprofessionali, non è possibile una variazione che riduca il numero dei soggetti beneficiari partecipanti all'associazione ma un partecipante può essere sostituito da altro soggetto, prima della stipula del contratto con AGEA, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso, dei criteri di valutazione e della tipologia del partecipante che non devono in alcun modo modificare l'eventuale punteggio assegnato e le finalità del progetto.

Nel caso in cui una o più imprese si ritirino in corso d'opera, qualora tali defezioni non modifichino l'eventuale punteggio assegnato e le finalità del progetto, l'associazione di imprese prosegue nell'esecuzione del contratto purché le aziende rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti.

Nel caso in cui, a seguito delle variazioni della composizione dell'associazione (ATI, Consorzio ecc) i requisiti di cui al presente decreto e di cui all'invito alla presentazione dei progetti non vengano più soddisfatti o muti il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il progetto decade fatto salvo il caso in cui, prima della stipula del contratto, si attuino sostituzioni che consentano di mantenere i precedenti requisiti e punteggio.

In caso di decadenza del progetto il beneficiario è interdetto dal sostegno per la successiva annualità. In caso di reiterazione della suddetta fattispecie nell'ambito della medesima programmazione, il medesimo beneficiario è interdetto dal sostegno per l'intera programmazione.

I progetti presentati possono avere una durata massima **di tre anni**. Durante la realizzazione di tali progetti, il medesimo beneficiario può presentare altri progetti a valere sulla medesima misura di sostegno, purché gli stessi riguardino Paesi terzi diversi.

Un beneficiario che abbia già ottenuto l'approvazione di un progetto nelle precedenti campagne per un determinato Paese terzo, può presentare un nuovo progetto da realizzare nelle annualità successive nel medesimo Paese terzo, purché la durata complessiva dei due progetti non superi i cinque anni. *Per esempio ad un progetto da realizzarsi in Cina di durata triennale, può essere ammesso un ulteriore progetto, sempre da realizzarsi in Cina ma di durata biennale, o viceversa, uno biennale ed uno triennale.*

2.1 Requisiti di accesso per i beneficiari a) - b) - c)

Nella campagna 2015/2016, per i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) precedenti, che presentano i progetti a valere sui "fondi quota regionale", si richiede una soglia di rappresentatività della produzione regionale pari al 3%. Il requisito di rappresentatività della produzione regionale è determinato sulla base della media delle produzioni dichiarate dai soggetti obbligati nel triennio precedente.

La rappresentatività della produzione regionale, ad ogni modo, per le domande di adesione per il 2015/2016 non può essere inferiore a hl 20.000,00.

Il beneficiario di cui alle lettere **a), b) e c)** nonché il produttore di vino di cui alla lettera **e)**, purché aggregati in forma associativa, può presentare più progetti per la stessa annualità ma in Paesi diversi, a condizione che le aziende partecipanti siano diverse.

2.2 Requisiti di accesso per i beneficiari d) - e) - g)

Per i soggetti di cui alle lettere **d), e) e g)** di cui sopra, si richiede un quantitativo di bottiglie prodotte di almeno 200.000 unità e una percentuale di esportazione pari almeno il 5% del totale prodotto nelle campagne 2013/2014 o 2014/2015.

I beneficiari che partecipano in qualità di soggetto pubblico di cui alla lettera **f)** sono tenuti a dimostrare il possesso della necessaria esperienza in materia di promozione dei prodotti agroalimentari (ad esempio precedente partecipazione a programmi di promozione all'estero di prodotti agroalimentari) e devono essere in regola con la normativa dell'Unione Europea e nazionale vigente.

La rappresentatività delle produzioni di cui ai precedenti paragrafi 2.1. e 2.2 e per i beneficiari di cui alle lettere a), b), c), d) g), sono determinati dalla somma delle produzioni medie dichiarate da tutti i soggetti aderenti al progetto, riferite al triennio precedente all'annualità di presentazione del progetto.

I soggetti di cui sopra devono dichiarare l'elenco completo delle aziende che prendono parte al progetto di promozione indicandone i codici fiscali, la produzione ottenuta, il numero di bottiglie prodotte, la % esportata, ecc.

3. SOGGETTI ATTUATORI

Il beneficiario che non realizza direttamente tutte o parti delle azioni previste dal progetto designa un "soggetto attuatore", scelto tra i seguenti soggetti con comprovata esperienza in materia di Promozione sui mercati dei Paesi terzi nel settore agroalimentare:

- a) Organizzazioni interprofessionali di cui al paragrafo 2, lettera b).
- b) Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente.
- b) Soggetti privati.
- c) Soggetti pubblici.

Le modalità di scelta del soggetto attuatore sono indicate al punto 3 dell'allegato 2 (invito).

4. PRODOTTI

La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all'allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento, nonché i vini spumante di qualità i vini spumante aromatico di qualità i vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà secondo le disposizioni attuative del regolamento. La promozione, comunque, non può riguardare esclusivamente i vini senza indicazione geografica ed i vini con indicazione varietale.

Le caratteristiche dei vini di cui sopra sono quelle previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente alla data di presentazione del progetto.

I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.

Nelle azioni di promozione e di informazione per i vini IGT, DOC/G deve essere indicata l'origine dei vini.

5. AZIONI AMMISSIBILI

Le azioni ammissibili da svolgere, anche singolarmente, in uno o più Paesi terzi riguardano:

- a) la promozione e pubblicità che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare e il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione. Rientrano in tale categoria:
 - 1. *la pubblicità e azioni di comunicazione;*
 - 2. *azioni di pubbliche relazioni;*
 - 3. *produzione di materiale informativo;*
 - 4. *annunci di prodotto, POS, house organ;*
 - 5. *degustazione e presentazione del prodotto, materiale da banco e da esposizione;*
- b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita (grande distribuzione, ristorazione dei Paesi terzi, HORECA, etc.), rientrano in tale categoria:
 - 1. *degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner;*
 - 2. *promozione sui punti vendita della GDO e degli specializzati;*
 - 3. *expertise consulenza di marketing;*
- d) altri strumenti di comunicazione, quali:
 - 1. *creazione di siti internet nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni o in lingua inglese in cui vengono descritte le qualità del prodotto e la zona di provenienza dello stesso;*
 - 2. *realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo;*
 - 3. *incontri sul territorio nazionale con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi coinvolti da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti (Incoming).*

Gli incontri con gli operatori e/o giornalisti (*Incoming*) sono ammessi qualora l'importo dell'azione non superi il 20% dell'importo complessivo del progetto, al netto delle spese generali e degli altri oneri previsti, e, comunque, non comporti una spesa eccedente i 100.000,00 euro complessivi.

L'azione è ammessa a condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto.

Le azioni di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) riguardano anche marchi commerciali. In tal caso, qualora si tratti di Associazioni temporanee di impresa di cui al precedente paragrafo 2 lettera g), le azioni possono anche essere svolte dalle singole aziende dell'ATI, nel quadro di una coerente strategia complessiva, purchè realizzate in uno stesso Paese terzo. Qualora si tratti di azioni programmate in un'unica città del Paese terzo, le stesse sono svolte in modo coordinato da tutte le aziende partecipanti al progetto.

Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi ai quali è destinato.

Qualora i beneficiari decidano di svolgere una sola delle azioni sopra indicate motivano la scelta sulla base delle valutazioni connesse alle strategie commerciali ed investimenti promozionali complessivamente attuati.

Le attività sono effettuate **entro il 30 agosto** dell'anno successivo a quello di stipula del contratto con AGEA con richiesta di saldo in pari data qualora i soggetti non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale (*30% del contributo*). La procedura e la tempistica di richiesta dell'anticipo, di rendicontazione e di erogazione del contributo è la medesima prevista dal regolamento CE n. 501/2008.

Qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato dell'intera somma del progetto, previa costituzione di una cauzione pari al 120% secondo il modello predisposto, le attività sono effettuate entro il 15 ottobre dell'anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto, salvo diverse disposizioni dell'AGEA e del Ministero. La relazione e la documentazione giustificativa sulle attività svolte è presentata all'Organismo Pagatore AGEA entro il 15 dicembre.

6. CONTENUTO DEL PROGETTO

I soggetti proponenti presentano, entro i tempi stabiliti al successivo paragrafo 11, un progetto che contenga le seguenti informazioni:

- a) il/i Paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e dei vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà;
- b) le attività che si intendono realizzare, tra quelle indicate al precedente paragrafo 5, con una descrizione dettagliata in relazione ai prodotti e ai Paesi terzi destinatari;
- c) la durata del progetto che, comunque, non può essere superiore a tre anni per beneficiario e per Paese terzo, salvo quanto disposto al precedente paragrafo 2;
- d) un calendario dettagliato delle singole azioni e la/le località in cui si realizzeranno; in caso di azioni realizzate tramite media, indicare la testata, l'emittente e il sito; in caso di azioni relative ad incontri con operatori e/o giornalisti presso le Aziende, indicare i soggetti coinvolti ed il calendario degli incontri, specificando come tale azione si inquadri nel piano strategico del progetto presentato e fornendo altresì elementi oggettivi che permettano di misurare l'efficacia di tale azione;
- e) il costo delle singole azioni con le quali sono realizzate le attività scelte, e una descrizione dettagliata delle attività e dei servizi in relazione alla congruità del costo proposto, nonché la dichiarazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi di mercato;
- f) i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, e le motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di adeguate e coerenti analisi di mercato;
- g) gli obiettivi che s'intendono realizzare con le azioni proposte e l'impatto previsto della realizzazione delle azioni medesime in termini di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto e l'incremento delle loro vendite nei mercati obiettivo;
- h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi di cui alla precedente lettera g), prevedendo – per i progetti pluriennali - valutazioni intermedie annuali;
- i) la dichiarazione dei requisiti soggettivi e della rappresentatività in termini di produzione di vino e la percentuale richiesta di contributo;
- j) la dichiarazione del beneficiario che non partecipa ad altri progetti riferiti al medesimo Paese.

La Regione Campania verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal Decreto Ministeriale del 14 maggio 2015 n. 35124 nonché dal presente bando e quelli individuati

nell'allegato 2 (invito) e nella Modulistica, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma del regolamento CE n. 555/2008.

La Regione può anche effettuare delle modifiche al progetto presentato comunicandone gli esiti al Ministero, all'AGEA e al beneficiario.

Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati con il logo e la dicitura di cui all'Allegato IV del contratto tipo (*allegato C*).

Nell'invito alla presentazione dei progetti è individuato un logo/messaggio comune identificativo dei progetti presentati in attuazione della misura, fornendo altresì le modalità procedurali per l'utilizzo dello stesso.

L'assenza del riferimento al contributo finanziario erogato ai sensi del Reg. CE 1308/2013 nel materiale e nei documenti può comportare la non imputabilità dei costi relativi al materiale in questione.

6.1 Modifiche e varianti

Fermo restando l'importo massimo del progetto, che non può in alcun caso essere incrementato, sono ammesse modifiche o varianti ai sensi dell'art. 4 del Reg. 555/2008 e dell'articolo 8 del DM 9 maggio 2014 n. 36326, come di seguito dettagliate:

a) modifiche minori che attengono a modalità di realizzazione di una medesima azione, es. cambio di fiera all'interno del medesimo Paese, ma non tra Paesi diversi (es. Cina-Statì Uniti), cambio di testata giornalistica, realizzazione di materiale promozionale diverso ecc.

b) modifiche che comportano una variazione di spesa entro il 20% dell'azione cui si riferisce.

c) modifiche che comportano una variazione di spesa superiore al 20% dell'azione cui si riferisce e che non mutino la strategia globale del progetto.

d) modifiche che riguardano azioni e/o Paesi inseriti nel progetto approvato.

Le tipologie di modifica cui alle lettere a) e b) sono intese come piccole modifiche mentre le tipologie di cui alle lettere c) e d) sono intese come varianti.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) non è richiesta preventiva approvazione della Regione Campania, ma solo una comunicazione di modifica da parte del beneficiario da inviare, trimestralmente (*e in ogni caso non oltre 15 giorni prima dell'effettuazione dell'evento oggetto della modifica*), alla Regione Campania - Assessorato Agricoltura - Direzione Generale delle politiche agricole, alimentari e forestali - UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali - dg06.uod11@pec.regione.campania.it, ad AGEA e, per conoscenza, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali saq11@pec.politicheagricole.gov.it, senza altro indirizzo in conoscenza e con il titolo della mail recante **"COMUNICAZIONE MODIFICA OCM VINO PROMOZIONE - contr. n... pos..."**.

Nei casi c) e d) prima della realizzazione della variante è prevista l'approvazione della stessa da parte della Regione Campania - Assessorato Agricoltura - Direzione Generale delle politiche agricole, alimentari e forestali - UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali.

A tal fine, il beneficiario dovrà trasmettere alla Regione la richiesta di variante, a mezzo pec (dg06.uod11@pec.regione.campania.it), e, per conoscenza, ad AGEA ed al MIPAAF saq11@pec.politicheagricole.gov.it, senza altro indirizzo in conoscenza e con il titolo della mail recante **"RICHIESTA DI VARIANTE OCM VINO PROMOZIONE - contr. n... pos..."**, corredata da motivata ed idonea documentazione giustificativa, almeno 30 giorni prima della prevista

realizzazione dell'operazione oggetto di variante, ai fini delle successive attività istruttorie finalizzate alla sua approvazione.

Le operazioni oggetto di varianti devono essere realizzate solo dopo l'avvenuta approvazione.

Le modifiche e le varianti devono essere debitamente motivate e, comunque, non possono riguardare la strategia complessiva del progetto.

Rientrano nei casi precedenti anche i casi di forza maggiore di cui alla normativa comunitaria.

Nel caso il beneficiario abbia già stipulato il contratto con AGEA, l'eventuale approvazione della variante comporta la stipula di un'appendice al contratto nella quale siano riportate le azioni rimodulate approvate.

Il beneficiario che intende apportare modifiche o varianti al progetto approvato motiva le stesse presentando apposita relazione compilando il modello allegato E (richiesta variante).

Le modifiche apportate devono, ai sensi dell'articolo 4 - ultimo paragrafo del regolamento attuativo, essere migliorative del progetto.

7. CATEGORIA DI SPESE E LORO ELIGIBILITA'

Non sono in alcun modo rendicontabili le spese realizzate prima della stipula dei contratti e comunque antecedentemente al 16 ottobre 2015 o successivamente, per i progetti annuali, al 15 ottobre 2016.

I progetti che riguardano la promozione di marchi commerciali dei vini non sono ammessi in alcun modo a percepire l'eventuale contributo integrativo del 10% concesso dalla Regione Campania.

7.1 Spese in capo al proponente

In linea generale, le spese amministrative e di personale del beneficiario non sono eleggibili ai sensi dell'articolo 13 del Reg. 1290/2005. Tuttavia sono consentite, nel limite massimo del 4% dei costi effettivi, le spese strettamente connesse alla gestione del progetto.

Tali spese devono essere inserite all'interno di ciascuna azione e sono considerate ammissibili dietro presentazione di fattura o altro documento giustificativo.

Rientrano in tale categoria anche le spese del personale appositamente assunto dal beneficiario per la realizzazione del progetto, nonché le spese del proprio personale destinato alla realizzazione del progetto. In tale ultimo caso, la spesa ammissibile riguarda i costi corrispondenti alle ore di lavoro impiegate per l'implementazione del progetto. A tal fine devono essere prodotti documenti giustificativi dai quali risultino i dettagli del lavoro effettivamente prestato in relazione allo specifico progetto di promozione presentato.

7.2 Monitoraggio dei risultati se effettuato da fornitori esterni per un limite massimo del 3% dei costi effettivi del progetto.

Tale spesa è riconosciuta solo dietro presentazione di fattura emessa dall'ente che ha effettuato il monitoraggio in favore del beneficiario.

7.3 Prodotto utilizzato nell'ambito degli eventi promozionali

Il costo per l'acquisto del prodotto è eleggibile nella misura massima del 20% del valore dell'azione svolta e deve:

- essere usato in specifiche azioni di degustazione;
- essere spedito direttamente ai fornitori incaricati in loco della promozione

Il valore del prodotto viene calcolato sulla base del prezzo di listino franco cantina cui sono aggiunti i costi di spedizione diretta al luogo dell'evento e/o magazzino nel paese di destinazione, i costi di sdoganamento ed il costo per il Diritto di tappo escusso dal luogo di consumo.

7.4 Realizzazione gadget, opuscoli tecnici e brochure, siti web dedicati

Sono eleggibili le seguenti categorie di spesa:

- creazione grafica e progettazione (ammesse, in caso di progetti pluriennali, solo il primo anno di presentazione del progetto, salvo eventuali differenti necessità da indicare dettagliatamente nel progetto);
- traduzione;
- produzione.

7.5 Expertise consulenza di marketing

Consulenza di marketing, pre-test di validazione di nuovi prodotti, focus group, panel. Il valore di tale azione non può eccedere il 20% del totale delle azioni.

7.6 Incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le imprese partecipanti ai progetti

Sono ammesse le spese relative ai mezzi di trasporto dal Paese di origine ai luoghi di visita al costo effettivo sostenuto:

- pernottamento: max € 120,00 per pax/notte e pasti max 80,00 € per pax/giorno;
- inviti a giornalisti e clienti.

7.7 Partecipazione a manifestazioni, eventi istituzionali, fiere ed esposizioni di importanza internazionale:

- quota partecipazione;
- costo inserzione cataloghi;
- affitto e allestimento spazio espositivo;
- hostess e sommelier;
- viaggi per personale aziendale (in classe economy);
- vitto e alloggio;
- affitto materiale di supporto;
- prodotto;
- costi organizzativi di promozione dell'evento;
- costi spedizione materiale promo pubblicitario e prodotto;
- partecipazione ad eventi di terzi.

7.8 Promozione sui punti di vendita della GDO e degli specializzati

- pubblicità delle attività promozionali (inserimento comunicati, articoli...);
- prodotto;
- testate di gondola;
- referenziamento prodotti;
- materiale promozionale di vendita;
- opuscoli, gadgets;
- collarini illustrativi;
- bottiglie, manifesti, espositori, borse, beccucci, portachiavi;
- degustazioni In-store;
- costi di promozione dell'evento.

Nel caso particolare di Paesi con monopolio statale o equivalente, le spese per azioni di promozione supplementare sono considerate spesa ammissibile

7.9 Pubblicità e azioni di comunicazione

- pubblicità su stampa (quotidiana, settimanale, professionisti, specializzata...);
- articoli pubbli-redazionali;
- inserimento nel catalogo di un distributore o importatore;
- spot radio e TV;
- azioni di "Product placement";
- annunci pubblicitari su internet.

7.10 Azioni di pubbliche relazioni

Il valore di tale azione (pubbliche relazioni) non può eccedere il 20% del totale delle azioni del progetto.

Le attività azioni finanziabili nell'ambito delle pubbliche relazioni sono:

- comunicati stampa
- acquisto liste di indirizzi;
- consulenza, fornitori di animazione per gli eventi: da realizzare attraverso la stipula di un contratto che specifichi attività e carico di lavoro;
- costi organizzazione Incontri btb comprensivi di affitti sala e delle spese di ospitalità (viaggio, vitto e alloggio) per invitati;
- viaggi, vitto, alloggio per Pr manager e/o "Brand ambassador" incaricato dal beneficiario.

Nel progetto deve essere indicata e la necessità e della realizzazione di tali attività Il costo delle attività suindicate deve essere coerente con i normali valori di mercato.

7.11 Degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner

- campagna di informazione/pubblicità;
- prodotto;
- informazioni ai media: comunicati, opuscoli, brochure;
- attrezzature da degustazione: calici, display, tovaglie etc;
- catering o ristorazione;
- affitto della sala o del sito;
- hostess;
- costi di promozione dell'evento.

Il Comitato di valutazione Regionale dei progetti ha la facoltà di rimodulare spese e costi relativi a tutte le azioni del progetto non coerenti con i normali valori di mercato.

7.12 Mandatari, consulenti, prestatori di servizi.

Il beneficiario può dare mandato ad uno o più soggetti terzi per l'espletamento di una o più attività relative al suo programma.

Le spese per tale mandato sono ammesse nel limite massimo del 10% del totale del costo delle azioni del progetto. Le stesse spese devono essere correlate al servizio prestato per la realizzazione delle relative azioni ammesse a contributo ed essere evidenziate nella fattura come specifica voce di spesa.

Tali spese possono, altresì riguardare le attività di direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto, comprese le spese per l'analisi e lo studio di fattibilità nonché per la progettazione delle azioni proposte, purché maturate dopo la stipula del contratto.

La regolazione di tali attività qualora riguardino la direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto, potrà avvenire anche attraverso contratti di "mandato con o senza rappresentanza".

Qualora in sede di controllo e monitoraggio l'AGEA dovesse riscontrare una spesa inferiore rispetto a quella erogata, si applicano le sanzioni di cui al punto 10 dell'allegato 2 (invito).

8. COMITATO DI VALUTAZIONE

In conformità all'articolo 6 del DM del 14 maggio 2014 n. 35124 è costituito un Comitato di valutazione composto dai Dirigenti della UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali, della UOD Tutela della qualità tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo e della UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli, o loro funzionari delegati, nonché da due funzionari delle prime due UOD.

Tale comitato, sulla base dei criteri di priorità stabiliti nelle linee guida definirà la graduatoria dei progetti presentati, con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari, all'ammissibilità delle azioni e alla spesa ammissibile tenuto conto anche degli obiettivi posti.

Ai fini della corretta valutazione può essere richiesta documentazione integrativa anche a dimostrazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi di mercato.

Qualora il Comitato, nelle proprie valutazioni, ritenga non ammissibili azioni di un progetto fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, lo esclude dal contributo comunitario.

Qualora sulla base delle valutazioni effettuate dal Comitato si attui una decurtazione di azioni non strategiche ovvero una decurtazione di quota parte della spesa stimata delle azioni inserite nel progetto, che non pregiudichi la validità strategica complessiva, i beneficiari possono richiedere una rimodulazione dello stesso in modo da renderlo strategicamente coerente con gli obiettivi prefissati e con la previsione della normativa comunitaria.

Tale rimodulazione può riguardare esclusivamente una eventuale diversa ripartizione della spesa ammessa a contributo all'interno delle stesse voci di spesa dichiarate ammissibili, al fine di rendere più efficace la spesa complessiva.

Le determinazioni del Comitato sono comunicate ai beneficiari.

I progetti rimodulati sono presentati alla Regione Campania entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione del Comitato, di cui al precedente comma, ai fini del loro esame, per essere successivamente trasmessi ad AGEA.

La Regione Campania con proprio provvedimento dichiara ammissibili o meno i progetti sulla base della graduatoria di merito e delle risorse finanziarie disponibili, dandone pubblicità sul sito Istituzionale dell'Assessorato all'Agricoltura www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm .

9. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL SOSTEGNO

Per la campagna 2015/2016, le risorse finanziarie assegnate alla Regione Campania dal Decreto del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali - Direzione Generale delle Politiche comunitarie ed Internazionali di mercato del 26 maggio 2014 n. 3226 ammontano ad Euro

1.941.932 e pertanto i progetti presentati ai sensi del presente bando sono finanziati con tali fondi che rappresentano la quota comunitaria.

L'importo del contributo delle azioni da realizzare ed indicate al punto 5, è pari al 50% dell'importo totale del progetto presentato ed approvato; la residua percentuale di spesa è a carico del soggetto proponente.

Qualora la dotazione finanziaria assegnata alla Regione non sia sufficiente a garantire l'erogazione del contributo a tutti i progetti presentati, sarà redatta una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione di cui ai punti 5 e 6 dell'invito alla presentazione dei progetti (allegato 2).

E' possibile che la dotazione finanziaria della misura della Promozione del vino sui Paesi terzi possa essere aumentata con fondi provenienti da altre misure del Programma Nazionale di Sostegno del vino assegnati alla Regione Campania.

9.1. Co-finanziamento regionale

E' possibile concedere, in caso di disponibilità finanziaria da parte della Regione, un finanziamento aggiuntivo al contributo comunitario che, per la campagna 2015/2016, non può superare il 10% del totale dell'importo di spesa del progetto approvato, portando la quota complessiva di intervento pubblico fino ad un massimo del 60% della spesa.

L'eventuale contributo del 10% di natura regionale, è concesso ai beneficiari di cui al paragrafo 2, tranne quelli individuati alle lettere e), f).

Le forme aggregate di beneficiari di cui alle lettere a), b), c), d), g), che vogliono usufruire dell'eventuale contributo regionale del 10%, devono associare almeno 6 Ditte/Società e rispettare i requisiti previsti al paragrafo 2.

I progetti che intendono avvalersi dell'eventuale ulteriore contributo regionale del 10% non possono riguardare azioni rivolte in modo inequivocabile e diretto alla promozione ed alla pubblicità di uno o più marchi commerciali privati.

L'eventuale disponibilità della quota del contributo regionale fino ad un massimo del 10%, erogabile per azioni di promozione dei marchi collettivi (DOP, IGP, ecc.), è subordinata alla effettiva disponibilità di risorse sul bilancio regionale.

In ogni caso la restante quota del 50% o del 40% per coprire la spesa approvata è a carico del beneficiario che, per la stessa misura, non può usufruire di altri aiuti pubblici.

Infine, per la parte del contributo regionale massimo del 10%, è prevista un'azione di tutoraggio regionale (Assessorato all'Agricoltura), che sarà attuata attraverso un monitoraggio organizzativo ed operativo di tutte le fasi.

In particolare, i beneficiari devono presentare alla Regione Campania - Assessorato Agricoltura - Direzione Generale delle politiche agricole, alimentari e forestali - UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali (pec: dg06.uod11@pec.regione.campania.it) e UOD Tutela della qualità tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo (pec: dg06.uod09@pec.regione.campania.it), prima dell'inizio delle azioni e comunque entro il 30 novembre 2015, un dettagliato programma con relativa tempistica delle azioni programmate da tenere aggiornato con cadenza almeno trimestrale, pena la decadenza del contributo regionale erogato.

Per ogni progetto verranno individuati n. 2 tutor che a fine programma, verificata la corretta e coerente attuazione dello stesso, attiveranno il trasferimento dei fondi ad AGEA per la relativa liquidazione.

I progetti presentati ai sensi del presente bando, non possono usufruire di nessun altro aiuto a valere su eventuali strumenti finanziari comunitari e/o nazionali per le medesime azioni/operazioni.

Nessun aiuto è erogato in caso di progetti finanziati con il regolamento della Commissione n. 3/2008.

Nessun aiuto è erogato anche in caso di progetti per i quali è stato già richiesto o verrà presentata richiesta di finanziamento ai sensi dei Regg. CE nn. 501/2008 e 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Limitatamente alla campagna 2015 /2016 , sono ammissibili i progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese Terzo non inferiore a 100.000,00 euro per anno.

10. PROGETTI MULTIREGIONALI

Per la campagna 2015-2016 , la Regione Campania consente la presentazione di progetti multi regionali. L'importo disponibile per tali progetti è pari ad € 200.000,00.

11. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

I progetti relativi alla campagna 2015/2016, sia regionali che multi regionali e tutta la relativa documentazione dovranno pervenire, **pena l'esclusione** entro e non oltre le **ore 20,00 del giorno 7 luglio 2015** con le seguenti modalità e all'indirizzo sotto riportato:

1- in forma cartacea in un plico chiuso e sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: "NON APRIRE – PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI – REGOLAMENTO (CE) N. 1308/13 DEL CONSIGLIO – ANNUALITA' 2015/2016".

Il plico deve essere corredato da una nota di trasmissione contenente gli elementi identificativi del progetto, che riporti le informazioni presenti nel modello allegato F (riepilogo).

La stessa nota deve essere trasmessa in formato elettronico.

Il Plico cartaceo è inviato tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata, all'indirizzo di seguito riportato. Non è consentita la consegna "*brevi manu*".

2- in formato elettronico ".pdf" (usb, cd o dvd) non modificabile

all'indirizzo:

Regione Campania - Assessorato Agricoltura - Direzione Generale delle politiche agricole, alimentari e forestali - UOD 11 Sviluppo delle Produzioni Vegetali -Centro Direzionale Isola A6 - 80143 Napoli (12° piano) e all'indirizzo di posta elettronica certificata dg06.uod11@pec.regione.campania.it..

Inoltre, copia della domanda e della documentazione e copia della nota di trasmissione redatta sulla base del modello allegato F, deve pervenire esclusivamente in formato elettronico, entro la stessa data e orario di cui sopra, (7 luglio) ad AGEA ed al Ministero, rispettivamente, ai seguenti indirizzi di **posta elettronica certificata**: dpm@certificata.agea.gov.it e saq11@pec.politicheagricole.gov.it

Nel plico cartaceo devono essere inserite due buste recanti l'intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalle seguenti diciture:

Busta n. 1: scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa.

Busta n. 2: proposta tecnica.

La **busta n. 1** (la scheda di autodichiarazione finanziaria amministrativa) dovrà contenere la seguente documentazione:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione o altro organo di gestione equivalente in originale o in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che autorizza il legale rappresentante, alla presentazione della proposta;
- Scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa di cui all'allegato B.
- Dichiarazioni sostitutive necessarie per la richiesta da parte dell'Amministrazione alle competenti Prefetture dell'informativa antimafia, da predisporre sulla base di quanto indicato nella nota dell'Organismo Pagatore AGEA Prot. n. DPMU.2013.1021 del 26 marzo 2013, pubblicata sul sito www.agea.gov.it (allegato G) - Si fa presente al riguardo che nel campo relativo ai familiari conviventi devono essere inseriti, oltre al nome ed al cognome del convivente, anche il luogo e la data di nascita ed il relativo codice fiscale.
- Nel caso di ATI o di altri raggruppamenti, atto notarile firmato da tutte le aziende componenti e/o le delibere dei relativi consigli di amministrazione di impegno a costituirsi in raggruppamento nel caso di accesso al contributo;
- Nel caso di Consorzi di tutela o associazioni, si dovrà specificare, tramite dichiarazione del legale rappresentante, quali fra le aziende consorziate o associate partecipano al progetto ed usufruiscono del contributo.

La **busta n. 2** (proposta tecnica) dovrà contenere gli elementi di seguito indicati:

Domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello, di cui all'Allegato A (domanda).

Detta documentazione contiene i principali dati relativi al beneficiario, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle sue produzioni in rapporto alla o alle produzioni - ottenute a livello nazionale - ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello nazionale o regionale.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA (salvo in caso, per i soggetti passivi, di irrecuperabilità della stessa a norma della legislazione nazionale sull'IVA Vedi Reg. UE 1303/2013 art. 37 paragr. 11) e di qualunque onere aggiuntivo e contenere una relazione dettagliata delle attività e dei costi: tale relazione, necessaria al fine di una completa valutazione del progetto, anche sotto il profilo della economicità deve contenere gli elementi di congruità tra azioni programmate e costi unitari

previsti, che dimostrino l'ottimizzazione del rapporto qualità prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte.

L'importo massimo della spesa ammissibile non può essere superiore del 20% del volume d'affari realizzato dal beneficiario (azienda o, in caso di associazioni, anche temporanee di impresa o di scopo, del volume complessivo di affari delle imprese partecipanti al progetto), con riferimento all'ultimo bilancio approvato.

Le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione di cui sopra, o corredate da documentazione non conforme o incompleta, sono escluse.

La documentazione di cui alle buste 1 e 2 dovrà pervenire, oltre che in originale, come sopra indicato, anche in copia.

Il proponente dovrà altresì corredare la proposta, a pena di esclusione, con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente le seguenti informazioni:

- a) che il progetto presentato non contiene azioni che hanno beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione ovvero,
- b) che il progetto presentato contiene azioni che hanno già beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione. In tal caso, il beneficiario dovrà produrre un elenco delle azioni finanziate nella precedente programmazione con particolare riferimento a quelle attinenti la produzione di materiale grafico, audio e visivo (es: indicare se è stato realizzato un sito internet ed in che lingua, se è stata realizzata una brochure, un opuscolo, uno spot radio, tv ecc).

Si precisa che non è consentito chiedere il semplice rinnovo dei progetti conclusi nella precedente programmazione.

Ai fini della predisposizione dei progetti e della presentazione della domanda di finanziamento e della relativa istruttoria si dovrà fare riferimento ai criteri tecnici ed alla modulistica predisposta con particolare riguardo a:

Allegato A: Modulo di domanda.

Allegato B: Scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa.

Allegato C: Contratto-tipo.

Allegato D: Elenco dei Paesi e delle Macro aree

Allegato E: Proposta di attività di promozione sui mercati dei Paesi terzi - Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, art. 4 ultimo paragrafo. Richiesta di variante.

Allegato F: Riepilogo dati identificativi del progetto

Allegato G: Dichiarazione sostitutiva di certificazione alla Camera di Commercio.

Al fine di dare adeguata pubblicità ai progetti ammessi, gli stessi saranno pubblicati sul sito internet della Regione Campania - Assessorato all'Agricoltura - entro il 5 agosto 2015 -

www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm

12. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

L'AGEA-Ufficio monocratico, con nota del 19 gennaio 2011 n. 184 ha comunicato che provvederà ad inserire la clausola compromissoria in calce alle domande di pagamento nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione di aiuti comunitari.

Il contenuto di tale clausola è il seguente: *“Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e*

forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modificazioni e integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare”.

Tutti i richiedenti i benefici sono pertanto a conoscenza della clausola compromissoria di AGEA e del suo contenuto.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Le procedure istruttorie sono effettuate rispettando la seguente tempistica:

- La Regione Campania esamina i progetti presentati entro il 24 luglio 2015;
- Entro la medesima data, la Regione fa pervenire al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all’Organismo Pagatore AGEA, l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili dal Comitato di valutazione;
- Il Ministero invia all’Organismo Pagatore AGEA la lista completa dei progetti entro il 29 luglio 2015;
- Entro il 21 settembre 2015, i beneficiari presentano all’Organismo pagatore AGEA uno schema di contratto corredato dalla documentazione richiesta ed indicata nell’allegato 2 e la garanzia di buona esecuzione;
- Entro il 9 ottobre 2015, l’Organismo pagatore AGEA stipula con i beneficiari il contratto sulla base del modello C allegato al presente provvedimento;

Per quanto non espressamente specificato nel presente bando occorre far riferimento al disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

14. RENDICONTAZIONE

La fase di rendicontazione del progetto è a cura di AGEA Organismo pagatore, che eroga il contributo.

Ad ogni modo occorre che l’oggetto delle fatture siano riconducibile, in modo inequivocabile, alle azioni realizzate.

Inoltre, al termine del programma, il beneficiario è tenuto a presentare alla Regione e all’AGEA una relazione finale con la valutazione dei risultati conseguiti. Tale valutazione deve essere esaustiva delle risorse impiegate e dei risultati effettivamente raggiunti.

15. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI

Ogni eventuale richiesta di chiarimenti e/o di informazioni, dovrà essere inoltrata esclusivamente a

mezzo posta certificata alla Regione dg06.uod11@pec.regione.campania.it . oppure all’Ufficio SAQ XI - Promozione e valorizzazione dell’agroalimentare all’indirizzo di posta elettronica pqa7@mpaaf.gov.it. Le risposte a tali chiarimenti saranno inviate dalla Regione Campania ai richiedenti, fino all’ottavo giorno antecedente la data di scadenza della presentazione del progetto.

Invito alla presentazione dei progetti. Campagna 2015/2016. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010.

1. Introduzione

Il messaggio di promozione e/o informazione deve essere basato sulle qualità intrinseche del vino e l'origine del prodotto è indicata quando si tratta di prodotti di vini igt, doc e docg (DOP e IGP). I messaggi devono essere conformi alla normativa applicabile nei Paesi terzi ai quali sono destinati.

Ai fini di uniformare la terminologia si fa esplicito riferimento alle definizioni riportate al punto 1 dell'Allegato 1 del presente bando.

Ciascun programma dovrà durare al massimo 3 anni dall'approvazione.

2. Descrizione dei progetti.

Ogni beneficiario potrà presentare alla Regione Campania un solo progetto per lo stesso Paese Terzo o potrà partecipare a un solo raggruppamento per la presentazione di un progetto comune. Saranno escluse le proposte ed i programmi non conformi ai criteri contenuti nella normativa comunitaria e nel presente decreto.

Il progetto presentato deve essere costituito dalla seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA

- Delibera del Consiglio di Amministrazione o altro organo di gestione equivalente in originale o in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che autorizza il legale rappresentante, alla presentazione della proposta;
- Scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa di cui all'allegato B al presente decreto.
- Dichiarazioni sostitutive necessarie per la richiesta da parte dell'Amministrazione alle competenti Prefetture dell'informativa antimafia, da predisporre sulla base di quanto indicato nella nota dell'Organismo Pagatore AGEA Prot. n.DPMU.2013.1021 del 26 marzo 2013, pubblicata sul sito www.agea.gov.it (allegato G)
- Nel caso di ATI o di altri raggruppamenti, atto notarile firmato da tutte le aziende componenti e/o le delibere dei relativi consigli di amministrazione di impegno a costituirsi in raggruppamento nel caso di accesso al contributo;
- Nel caso di Consorzi di tutela o associazioni, si dovrà specificare, tramite dichiarazione del legale rappresentante, quali fra le aziende consorziate o associate partecipano al progetto ed usufruiscono del contributo.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA

1- Domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello, di cui all'Allegato A al presente decreto.

Detta documentazione contiene i principali dati relativi al beneficiario, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle sue produzioni in rapporto alla o alle produzioni ottenute a livello nazionale – ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello nazionale o regionale.

Tutte le altre informazioni sono riportate nell' allegato 1 paragrafo 11 cui si rimanda per maggiori informazioni.

Gli Allegati A e B (busta 1 e 2) dovranno essere trasmessi in originale e in copia siglati in ogni pagina.

3- Scelta del soggetto attuatore

a) Qualora il beneficiario non attui direttamente le azioni, sceglie un soggetto attuatore tra quelli indicati all'articolo 4 del DM del 22 luglio 2010 n. 4123. In tal caso, il beneficiario proponente fornisce una dettagliata relazione illustrativa sulla procedura di selezione adottata, anche con riguardo alla coerenza tra obiettivi del programma e caratteristiche dell'organismo responsabile dell'attuazione. In particolare il beneficiario provvederà all'affidamento dell'incarico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque ditte, corredata da analisi dettagliata dei costi, individuati sulla base di indagini di mercato. La scelta dell'organismo di attuazione potrà essere determinata anche da fattori non esclusivamente economici, ad esempio, la migliore articolazione del progetto promozionale rispetto alle altre proposte o una maggiore efficacia dei mezzi che si prevede di impiegare per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo stesso organismo proponente. Tali considerazioni dovranno essere debitamente motivate nella relazione.

b) Il beneficiario dovrà fornire una dichiarazione attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni.

c) La scelta dell'Organismo di esecuzione potrà avvenire successivamente all'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente ma, comunque, prima del termine previsto per la sottoscrizione del contratto.

d) Prima della stipula del contratto dovrà essere prodotta la documentazione comprovante che l'affidamento delle attività dell'organismo di attuazione sia stato disposto in conformità a quanto previsto nel successivo punto e). In caso di gara, dovranno essere prodotte le lettere di invito ed i relativi preventivi (la corrispondenza dovrà riportare la data e l'ora di presentazione).

e) Per l'organismo di attuazione prescelto dovrà essere prodotta la certificazione di cui ai precedenti punti a) e b) nonché la documentazione attestante che lo stesso disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l'esecuzione efficace delle azioni di competenza;

f) Tutte le fasi del progetto, eseguite dall'organismo di attuazione prescelto, dovranno essere monitorate dal proponente che deve, a sua volta, esercitare un adeguato controllo sulle attività eseguite dal terzo.

g) Il beneficiario, in presenza di determinate condizioni, può affidare all'organismo di attuazione solo una parte delle azioni previste dal progetto e realizzare direttamente le altre attività ove in possesso dei requisiti previsti. In tal caso, il beneficiario fornirà la documentazione attestante la realizzazione in proprio di azioni di informazioni e promozione in Paesi terzi.

4- Valutazione delle proposte

Il Comitato di valutazione verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel regolamento, nel regolamento attuativo, nel D.M. n.4123 del 22 luglio 2010, nel Decreto n. 7787 del 30 aprile 2013 e quelli individuati nel presente provvedimento e, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma del regolamento attuativo, ammette modifiche al progetto presentato ed effettua comunicazione al Ministero e ad AGEA.

Il Comitato di valutazione verifica, altresì, che il progetto contenga gli elementi richiesti all'articolo 8 del D.M. n.4123 del 22 luglio 2010, in particolare ai comma 1 e 2. La mancanza di tali requisiti rappresenta causa di esclusione del progetto.

In seguito alla valutazione della documentazione descritta nel precedente punto 2 punto A) e B), il Comitato di valutazione procederà alla preselezione delle proposte ed alla assegnazione di un punteggio secondo i criteri di cui al successivo punto 5.

Il Comitato effettuerà la valutazione dei costi delle azioni, indicati al netto dei costi di agenzia anche avvalendosi del confronto con i costi di mercato, per servizi omogenei nonché della tabella di congruità allegata. In caso di scostamenti rilevanti, il Comitato potrà richiedere all'organismo proponente dettagliata documentazione in merito ai preventivi atti a giustificarli o procedere a ridurre la spesa da ammettere.

5- Criteri di priorità

I progetti a valere sui fondi quota regionale saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri:

A1) progetti presentati da nuovi beneficiari. Come nuovo beneficiario si intende l'impresa che nella passata programmazione non abbia mai beneficiato di contributi a livello nazionale e

regionale; nel caso di Associazioni temporanee di impresa (costituite o costituende), tutti i componenti devono risultare nuovi beneficiari come sopra specificato.

Nuovi Beneficiari	
Punti 10	

A2) Progetti che contengono azioni da realizzarsi per almeno il 51% del loro valore, nei Paesi in cui il proponente non ha mai ricevuto sostegno in passato.

Progetti con azioni che si svolgono per almeno il 51% del valore in Paesi in cui il beneficiario non ha ricevuto alcun sostegno.		
Punti 10		

A3) Progetti presentati da associazioni di impresa (costituite o costituende, permanenti o temporanee), composte da microimprese e/o piccole imprese

Associazioni di impresa (microimprese e piccole imprese)	Solo microimprese	Solo piccole imprese
Punti 15	Punti 10	Punti 5

A4) Progetti che riguardano più categorie di prodotto

Progetti che prevedono la promozione solo Vini DOP	Progetti che prevedono la promozione solo Vini DOP/IGP o DOP/varietali o varietali/ IGP	
Punti 5	Punti 10	

A5) Progetto articolato in Azioni

Ameno 3 azioni	Almeno 2 azioni	
Punti 5	Punti 3	

A6) Coerenza delle strategie e azioni proposte

Coerenza strategie con gli obiettivi fissati	Qualità azioni previste	Impatto prevedibile in termini di sviluppo della domanda dei prodotti proposti nel progetto
Punti 5	Punti 5	Punti 5

A7) Durata dei progetti

Annuale	Biennale	Triennale
Punti 5	Punti 10	15

A8) Progetti presentati da beneficiari che chiedono un contributo inferiore rispetto al massimo concedibile del 50%. Un punto per ogni punto percentuale di riduzione, fino a un massimo di PUNTI 10 (contributo richiesto pari al 40% della spesa prevista).

Non accedono ai criteri di priorità i soggetti che, in una delle due annualità precedenti, abbiano rinunciato al contributo. A tal fine, AGEA produrrà un elenco delle ditte rinunciatarie nelle campagne precedenti.

6- Elenco dei Paesi e delle macroaree

Ai fini di una coerente attuazione della misura sono individuate alcune aree geografiche omogenee e singoli Paesi. L'elenco dei singoli Paesi e delle aree geografiche è riportato nell'Allegato D del presente provvedimento.

7- Materiale informativo

I beneficiari proponenti che abbiano conseguito l'approvazione finale del programma da parte della Regione, dovranno, prima della divulgazione, inoltrare tutto il materiale informativo e promozionale al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali all'indirizzo di posta elettronica certificata sag11@pec.politicheagricole.gov.it e <http://mipaaf.sian.it/promoPubb> al fine di ottenere il nullaosta alla divulgazione dei messaggi promozionali e/o informativi e consentire all'Organismo Pagatore l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa. Nella richiesta dovrà essere specificato se il beneficiario usufruisce o meno del contributo integrativo regionale del 10%.

Il proponente dovrà provvedere alla propria registrazione nel portale seguendo le istruzioni del sito (opzione Help) ed inserendo la propria Partita IVA/codice fiscale ed una password minima di 8 caratteri, un punto ed un numero(cifra).

Il Ministero invierà le proprie determinazioni in merito al rilascio o meno del nulla osta al richiedente, all'Organismo pagatore di competenza e all'eventuale Regione di competenza, per consentire ad AGEA l'espletamento delle proprie attività ai fini della verifica dell'eleggibilità della spesa.

8- Identificazione delle azioni ammissibili

Ai fini di una corretta individuazione delle sub-azioni che possono essere inserire in un progetto, si riporta, nuovamente, di seguito, l'articolazione delle azioni di cui al punto 5 dell'Allegato 1 del presente provvedimento e dell'articolo 7 del D.M. del 22 luglio 2010. Sono, comunque, escluse le iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto:

- α) la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione; rientrano in tale categoria:
 - la pubblicità e gli annunci nei media;
 - azioni di pubbliche relazioni;
 - produzione di materiale informativo;
 - annunci di prodotto, pos, house organ;
 - degustazione e presentazione del prodotto, materiali da banco e da esposizione;

- β) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

- χ) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita (la grande distribuzione, la ristorazione dei paesi terzi, HORECA, ecc.); rientrano in tale categoria:
 - degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner;
 - promozione sui punti di vendita della gdo e degli specializzati;
 - expertise consulenza di marketing, fino ad un massimo del 3% del totale delle azioni progettuali al netto delle spese generali e degli altri oneri previsti;

- δ) altri strumenti di comunicazione:
 - creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni, o in lingua inglese, in cui vengono descritte le qualità del prodotto e la zona di provenienza dello stesso;
 - realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo;
 - incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti.

Gli incontri con gli operatori e/o i giornalisti (**incoming**) sono ammessi solo qualora l'importo dell'azione non superi il 20% del budget complessivo del progetto, al netto delle spese generali e degli altri oneri previsti, e, comunque, non comporti una spesa eccedente i 100.000,00 euro complessivi. L'azione è ammessa a condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto.

9- Stipula del contratto

L'elenco dei progetti selezionati ed approvati dalla Regione con apposito provvedimento, sarà inviato al Ministero e all'AGEA secondo quanto stabilito all'articolo 9 del citato DM del 22 luglio 2010 n. 4123 e del punto 13 dell'allegato 1 del presente bando.

I relativi contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, di cui all'allegato C al presente decreto, saranno stipulati tra l'Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – quale Organismo pagatore – ed i beneficiari entro il giorno 9 ottobre 2015

L'elenco dei contratti è reso pubblico da AGEA ai sensi della normativa vigente.

Le diverse fasi di attuazione del progetto sono sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e tecnici (in itinere ed ex post) effettuati da OP AGEA. I risultati sono comunicati da AGEA alle autorità competenti entro 90 giorni dalla chiusura del procedimento,

10. Controlli e Sanzioni

Le diverse fasi di attuazione del progetto saranno sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (*in itinere ed ex post*) effettuati da Organismo Pagatore AGEA. Per la quota del 10% di contributo regionale, è previsto un'azione di tutoraggio regionale secondo le disposizioni di cui al punto 10 dell'Allegato 1 del presente bando.

I risultati dei controlli effettuati da AGEA saranno comunicati alla Regione entro 90 giorni dalla chiusura del procedimento.

Qualora, in esito ai controlli eseguiti, il contributo eleggibile risultasse inferiore all'anticipo percepito, il beneficiario dovrà restituire la somma percepita in eccesso maggiorata degli interessi legali calcolati a partire dalla data del pagamento. Tuttavia se il contributo eleggibile dovesse risultare inferiore al 70% dell'anticipo percepito, il beneficiario dovrà ulteriormente versare, a titolo di penalità, una somma, calcolata sull'ammontare della garanzia di buona esecuzione, corrispondente alla percentuale di contributo non eleggibile, come specificato all'art. 4 del contratto tipo allegato C.

11. Erogazione del finanziamento

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese connesse al progetto devono risultare da apposita contabilità analitica, e dai movimenti registrati su un conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale dovrà essere trasmesso ad Organismo Pagatore AGEA estratto mensile.

Concluse le iniziative previste dal contratto, l'Organismo proponente presenta all'Organismo Pagatore AGEA la relazione annuale a corredo dell'istanza di pagamento e della

documentazione delle spese sostenute. La relazione deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- Il numero di eventi organizzati (degustazioni, cene, promozione GDO etc)
- Il numero di professionisti, esperti, giornalisti raggiunti con gli eventi organizzati;
- Il numero di articoli pubblicati da giornalisti in caso di realizzazione dell'azione di incoming;
- Il numero di contratti eventualmente stipulati a seguito dell'organizzazione degli eventi.

Trascorsi 6 mesi dalla realizzazione delle attività promozionali il beneficiario presenta una seconda relazione contenente:

- Il trend delle vendite del proprio prodotto mediante una comparazione tra prima e dopo l'attività di promozione;
- Il valore ed il volume dell'export del prodotto di cui si è fatta promozione ed il trend dei consumi nel paese terzo in cui si è fatta promozione;
- Il trend dei consumi del proprio prodotto nel Paese terzo in cui è stata fatta la promozione.

Le relazioni di cui sopra sono necessarie al fine di valutare l'eventuale concessione di ulteriori contributi alla promozione per il beneficiario negli anni successivi sia in caso di progetti pluriennali che di rinnovo di precedenti progetti che di presentazione di un nuovo progetto. La mancanza delle relazioni e/o una relazione non contenente elementi sufficienti a valutare positivamente l'azione di promozione effettuata determina la decisione di non procedere all'erogazione di ulteriori contributi in favore del beneficiario.

Copia delle relazioni di cui al punto precedente deve essere inviata anche alla regione Campania Settore IPA . Analogamente, AGEA provvederà a mettere a disposizione delle Autorità competenti i dati consuntivi relativi ai progetti rendicontati e liquidati.

Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni dovranno essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali, (salvo in caso, per i soggetti passivi, di irreversibilità della stessa a norma della legislazione nazionale sull'IVA Vedi Reg. UE 1303/2013 art. 37 paragr. 11)

Per quanto non espressamente specificato nel presente decreto bisognerà far riferimento al disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

12. Trattamento dati personali

I dati personali e aziendali, in possesso della Regione e acquisiti a mezzo del presente bando, verranno trattati nel rispetto del DLg.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

**ALLEGATO A - MODULO DI DOMANDA
PER I PROGETTI DI PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI
TERZI FINANZIATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1234/07 E N. 555/08**

1 TITOLO DEL PROGETTO

2 ORGANIZZAZIONE(I) PROPONENTE(I)

2.1 Presentazione

Nome, indirizzo, e-mail, telefono, fax e referente

Qualora la proposta sia presentata da più organizzazioni, indicare l'organizzazione responsabile del coordinamento del progetto.

2.2 Possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. n.4123 del 22 luglio 2010.

2.3 Dimostrazione del possesso di adeguate risorse finanziarie

(Per gli allegati necessari vedere la nota esplicativa).

2.4 Dichiarare che non partecipa ad altri progetti che coinvolgono lo stesso prodotto nel medesimo Paese per le medesime attività.

2.5 Dichiarare di possedere le necessarie capacità tecniche e finanziarie per l'attuazione diretta del progetto

3 PRECISAZIONI RELATIVE AL PROGETTO

3.1 Mercato (mercati) a cui è destinato il progetto

3.2 Prodotti coinvolti

3.3 Durata (*12-24-36 mesi*)

4 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

4.1 Contesto generale – situazione del mercato e della domanda

4.2 Obiettivi

4.3 Strategia

Indicare i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari e le motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di idonee analisi di mercato

4.4 Gruppo (/gruppi) destinatario (/destinatari)

4.5 Temi trattati

4.6 Contenuto dei messaggi da diffondere in relazione alle specifiche azioni intraprese

4.7 Azioni :

- Descrizione di ciascuna azione

- Giustificazione del bilancio proposto per ciascuna azione.

5 IMPATTO PREVISTO

Specificare e, se possibile, quantificare l'impatto previsto in termini di risultati attesi

Definire le modalità di misurazione dei risultati/ degli impatti in termini di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto e l'incremento delle loro vendite nei mercati obiettivo. Per i progetti pluriennali, la valutazione è effettuata ogni anno

6 DIMENSIONE DEL PROGETTO

Indicare i vantaggi di un'azione sul settore a livello nazionale e/o regionale

7 BILANCIO

Tabella di sintesi per paese, azione e anno

Nella presentazione del progetto occorre attenersi alla struttura e all'ordine seguito nella descrizione delle azioni (punto 5.7). Cfr. modello nell'allegato.

8 PIANO DI FINANZIAMENTO

Cfr. tabella tipo in allegato.

9 ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

(compresa eventuale richiesta del 30% di aiuto integrativo, ove previsto)

NOTA ESPLICATIVA RELATIVA A VARI PUNTI DEL MODULO DI DOMANDA

ORGANIZZAZIONE(I) PROPONENTE(I)

Per ciascun beneficiario occorre confermare il possesso delle risorse tecniche e finanziarie necessarie ad attuare efficacemente le misure previste. L'autorità competente (Mipaaf e/o Regioni) chiede i documenti che ritiene più adeguati a tal fine, per esempio le copie dei bilanci e/o delle relazioni annuali degli ultimi tre anni. Descrivere l'esperienza maturata nella realizzazione di analoghi programmi.

PRECISAZIONI RELATIVE AL PROGETTO

- La durata minima di un progetto è di 12 mesi e la durata massima è di 36 mesi. Il progetto va diviso in fasi di 12 mesi.
- Se si tratta del proseguimento di uno o più progetti precedenti o se sono in corso o sono stati recentemente completati progetti analoghi, indicare:
 - la denominazione, la durata e i mercati destinatari del (o dei) progetto(i) precedenti
 - i risultati ottenuti, nella misura in cui siano noti al momento della presentazione del progetto
 - se sono state finanziate spese di creazione di opuscoli, siti web, spot radio, tv ecc., ovvero ogni fase di creazione e/o ideazione.

Accludere eventuali relazioni, se pertinenti.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

4.1 Descrivere i motivi per cui è presentata la proposta, con particolare riferimento alla situazione del mercato o alle caratteristiche della domanda dei prodotti considerati o alla necessità di effettuare azioni promozionali.

4.2 Precisare gli obiettivi del progetto in termini di obiettivi concreti e, se possibile, quantificati. Includere, se del caso, una differenziazione per gruppo e/o mercato destinatario.

Il beneficiario dovrà confermare che i messaggi di informazione e/o di promozione rivolti ai consumatori e agli altri gruppi destinatari sono conformi alla legislazione di applicazione nei paesi terzi destinatari.

4.3 Si noti che il termine “progetto” si riferisce ad un insieme coerente di azioni (ossia più di un'unica azione). Si invita a fornire informazioni sufficienti sulle azioni e sugli strumenti che saranno utilizzati per la loro esecuzione, indicandone il numero, il volume e/o le dimensioni nonché i costi unitari stimati, così da giustificare il bilancio proposto.

Tutte le azioni incluse nel progetto dovranno presentare una chiara descrizione della composizione dei vari costi connessi. Ad esempio:

Azione X "Partecipazione all'esposizione AAA"

Affitto della superficie	EUR/m ²	Costo totale
Costruzione dello stand	EUR/m ²	Costo totale
Personale responsabile dello stand	EUR/persona/giorno	Costo totale
Altri costi (si prega di specificare pasti, trasporti, ecc.)	EUR/partecipante	Costo totale
...

Nel caso, tuttavia, in cui si preveda un numero elevato di azioni analoghe (ad esempio, punti di vendita), basta descrivere la struttura dei costi di una singola azione.

Includere nella proposta un calendario per l'attuazione delle varie azioni. Indicare i luoghi in cui si svolgeranno le attività (indicare la città o, in casi eccezionali, la regione; l'indicazione "Stati Uniti", per esempio, non è sufficientemente precisa). Qualora venissero proposte azioni nei media, includere in allegato un corrispondente piano provvisorio.

Nella presentazione delle azioni occorre attenersi alla struttura (titoli/categorie) e all'ordine (numerazione) seguiti nella presentazione della tabella del bilancio (si veda il punto 7 di seguito).

IMPATTO PREVISTO

Specificare l'impatto previsto del progetto sulla domanda, sulla conoscenza e sull'immagine del prodotto e/o eventuali altri aspetti connessi agli obiettivi. ~~Se possibile~~, quantificare i risultati attesi con l'attuazione del progetto.

Descrivere in maniera succinta il(i) metodo(i) utilizzato(i) per misurare l'impatto. Se si hanno già informazioni di base in materia o se si prevede di averne prima dell'avvio del progetto, fornire le precisazioni del caso.

BILANCIO

Nella presentazione del bilancio (in euro) è obbligatorio attenersi alla struttura (titoli/categorie) e all'ordine (numerazione) seguiti nell'elenco delle azioni di cui al punto 4.5. Se il progetto riguarda più paesi, le spese devono essere ripartite per paese e per azione. Occorre indicare separatamente le spese per onorari degli organismi di esecuzione.

Qualora le spese per onorari dell'organismo/degli organismi di esecuzione siano presentate in forma di importo forfetario, il loro livello massimo sarà pari complessivamente al 13% dei costi effettivi di realizzazione delle azioni. Qualora si preveda la fatturazione delle spese di onorario dell'organismo/degli organismi di esecuzione sulla base dei lavori effettivamente realizzati, la proposta deve includere una stima del numero di ore necessarie per effettuare tali lavori nonché il loro costo unitario.

Il bilancio deve essere presentato sotto forma di una tabella ricapitolativa che elenca tutte le azioni progettate, con l'indicazione del costo annuale e del costo totale. Particolare attenzione sarà rivolta alle spese non ammissibili al cofinanziamento comunitario (cfr. allegato III del modello di contratto).

Tablelle ricapitolative del bilancio in euro (EUR)

Le tablelle possono essere adeguate, se del caso, in funzione del progetto, della natura delle diverse azioni e del livello di ripartizione ritenuto necessario

AZIONI (per paese destinatario)	ANNO I	ANNO II	ANNO III	TOTALE
Azione 1*				
Azione 2*				
Azione N*				
Totale delle azioni (1)				
Spese di garanzia di buona esecuzione				
Quantificazione dei risultati delle azioni (massimo 3% di (1), allegato III, punto C.5, del contratto)				
TOTALE DEL PROGETTO				

* Incluse le spese per onorari fatturate sulla base di un tasso orario (allegato III, punto B.1.1, del contratto).

PIANO DI FINANZIAMENTO

La quota del finanziamento del progetto ai sensi del Regolamento CE 1308/13 a valere sui fondi quota nazionale e quota regionale non supererà il 50% del costo reale annuale dei programmi. L'organizzazione proponente è tenuta a partecipare al finanziamento del progetto con una quota del 50% del costo reale del progetto fatta salva la possibilità di usufruire dell'aiuto integrativo erogabile purchè la promozione non sia in favore di imprese specifiche e/o di marchi commerciali.

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA	ANNO I		ANNO II		ANNO III		TOTALE	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Finanziamento ai sensi del Reg. CE 491/09: Fondi quota nazionale Fondi quota regionale <i>(non superiore 50%)</i>								
Organizzazione proponente <i>(almeno il 50%)</i>								
TOTALE		100		100		100		100

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

Indicare qualsiasi altra informazione richiesta dall'autorità competente o giudicata pertinente dall'organizzazione proponente.

ALLEGATO B - SCHEDA AUTODICHIARAZIONE FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA

IL SOTTOSCRITTO _____ NATO A _____

IL _____, NELLA SUA QUALITÀ DI _____

CODICE FISCALE N. _____ PARTITA IVA _____

(eventualmente) giusta PROCURA GENERALE/SPECIALE _____ IN DATA _____

A ROGITO DEL NOTAIO _____ n. rep. _____ del _____

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO (**NEL CASO DI ASSOCIAZIONI DI IMPRESE O ATI E/O
ATS COSTITUITE PER LO SCOPO**):

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART. 76 DEL DPR 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE *DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA*

DICHIARA:

Paragrafo 1

DATI GENERALI

DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ:

1.1 DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____

_____ FORMA GIURIDICA _____

1.2. SEDE LEGALE _____

1.3. SEDE OPERATIVA _____

1.4. REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE SIG. _____

1.5. NUMERO DI TELEFONO _____ NUMERO DI FAX _____

1.6. CODICE ATTIVITÀ _____

1.7. CODICE FISCALE _____ 1.8. PARTITA I.V.A. _____

(all. G)

1.9. N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE _____ PRESSO LA
C.C.I.A.A. DI _____

- 1.10 DATA DI ISCRIZIONE: __/__/____
- 1.11 ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA IL __/__/____
- 1.12 ISCRITTA CON LA QUALIFICA DI _____ (SEZIONE _____) IL __/__/____
- 1.13 ISCRITTA CON IL NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO N. _____ IL __/__/____
- 1.14 OGGETTO SOCIALE: (SINTETICA DESCRIZIONE)

1.15 SOLO PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI:

- ESTREMI DELL'ATTO DI COSTITUZIONE: __/__/____.
- DURATA DELLA SOCIETÀ : DATA TERMINE __/__/____.

1.16 RAPPRESENTANTI LEGALI E ALTRI TITOLARI¹ O, SOLO PER LE SOCIETÀ DI PERSONE, ELENCO DEI SOCI O, NEL CASO DI IMPRESA INDIVIDUALE, NOME DEL TITOLARE:

1. NOME _____ COGNOME _____ NATO A _____ () IL __/__/____
- CODICE FISCALE: _____ RESIDENTE A _____ () -
VIA _____ - CAP _____ - QUALIFICA _____;
2. NOME _____ COGNOME _____ NATO A _____ () IL __/__/____
- CODICE FISCALE: _____ RESIDENTE A _____ () -
VIA _____ - CAP _____ - QUALIFICA _____;
3. NOME _____ COGNOME _____ NATO A _____ () IL __/__/____
- CODICE FISCALE: _____ RESIDENTE A _____ () -
VIA _____ - CAP _____ - QUALIFICA _____;
4. NOME _____ COGNOME _____ NATO A _____ () IL __/__/____
- CODICE FISCALE: _____ RESIDENTE A _____ () -
VIA _____ - CAP _____ - QUALIFICA _____;
5. NOME _____ COGNOME _____ NATO A _____ () IL __/__/____
- CODICE FISCALE: _____ RESIDENTE A _____ () -
VIA _____ - CAP _____ - QUALIFICA _____;

(EVENTUALMENTE) AI FINI DEL PRESENTE PROGETTO, IL SIG. _____

¹Si evidenzia che il soggetto sottoscrittore, relativamente ai legali rappresentanti compresi quelli indicati al punto 1.16., ai direttori tecnici indicati al punto 1.17 al punto 2.11 del paragrafo 2 rende dichiarazione di quanto contenuto nei punti 2.9 e 2.10 dello stesso paragrafo 2.

NATO A _____ IL _____ (C.F. _____) NELLA
SUA QUALITÀ DI _____ PUÒ IMPEGNARE L'IMPRESA/SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO,
GIUSTA PROCURA GENERALE/SPECIALE IN DATA _____ A ROGITO DEL NOTAIO
_____ REP. N. _____;

1.17 L'IMPRESA PROPONENTE SI AVVALE/NON SI AVVALE DELLA FIGURA DI UN DIRETTORE TECNICO

(NOME E COGNOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, QUALITÀ O CARICA SOCIALE)

1.18 (PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO)

- LA SOCIETÀ È ISCRITTA NELL'ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE PRESSO IL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CON
RIFERIMENTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
_____ CON IL SEGUENTE NUMERO DI ISCRIZIONE _____

DALLA DATA DEL _____;

OPPURE

- LA SOCIETÀ NON È ISCRITTA, NELL'ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE;

- CHE NEI PROPRI CONFRONTI E NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOPRA INDICATI NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DIVIETO, DI DECADENZA O DI SOSPENSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 67 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011 N.159.
- CHE L'IMPRESA GODE DEL PIENO E LIBERO ESERCIZIO DEI PROPRI DIRITTI, NON È IN STATO DI LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO O CONCORDATO PREVENTIVO, NON HA IN CORSO ALCUNA PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGGE FALLIMENTARE E TALI PROCEDURE NON SI SONO VERIFICATE NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE LA DATA ODIERNA;
- CHE L'IMPRESA NON SI TROVA NELLE SITUAZIONI DI CUI ALLE LETTERE C), D), E), F), G) DELL'ART. 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 DICEMBRE 1991, N. 406.

(eventualmente) ai fini del presente progetto, il sig. _____

nato a _____ il _____ (C.F. _____)
nella sua qualità di _____ può impegnare l'impresa/società o
altro soggetto, giusta procura generale/speciale in data _____ a rogito del notaio
_____ rep. n. _____;

1.19 DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI (DATI OBBLIGATORI)

Il sottoscritto dichiara che:

- il domicilio eletto per le comunicazioni è:

(indicare Via, n. civico, CAP, località, provincia)

- il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica ai quali inviare la notizia dell'avvenuta spedizione delle comunicazioni sono:
- fax: _____,
- **indirizzo di posta elettronica certificata (OBBLIGATORIO):** _____

L'impresa, società, consorzio o altro soggetto proponente autorizza tutti gli Enti preposti ed autorizzati a seguire l'istruttoria della domanda di adesione all'invito a presentare proposte per attività di promozione dei prodotti vinicoli sui Paesi terzi per l'annualità 2015/2016 e seguenti ad utilizzare il numero di fax e/o l'indirizzo e-mail certificato sopra indicati per le comunicazioni che si dovessero rendere necessarie secondo quanto previsto dal bando nazionale e/o regionale a cui la presente scheda è allegata

Paragrafo 2 REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

**IN RELAZIONE AL PROGRAMMA PRESENTATO IN RISPOSTA ALL'INVITO IN OGGETTO DICHIARA
(ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00)**

- 2.1 CHE L'ORGANISMO PROPONENTE NON SI TROVA IN NESSUNA DELLE SITUAZIONI O CONDIZIONI PREVISTE ALL'ART. 38 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12 APRILE 2006, CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE;
- 2.2 CHE L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON SI TROVA IN STATO DI FALLIMENTO, DI LIQUIDAZIONE COATTA, DI CONCORDATO PREVENTIVO, OVVERO NON HA IN CORSO ALCUN PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI UNA DI TALI SITUAZIONI;

- 2.3 CHE L'ORGANISMO PROPONENTE È IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI E CON LE NORME ED IL C.C.N.L. DI CATEGORIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI;
- 2.4 CHE L'ORGANISMO PROPONENTE NON È STATO DESTINATARIO DELLE SANZIONI INTERDITTIVE O DELLE MISURE CAUTELARI DI CUI AL D.LGS. N. 231/01 CHE IMPEDISCONO DI CONTRATTARE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;
- 2.5 CHE L'ORGANISMO PROPONENTE E' IN REGOLA CON LE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI, COSI' COME STABILITO DALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
- 2.6 CHE L'ORGANISMO PROPONENTE E' IN REGOLA CON LE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI;
- 2.7 CHE NESSUNO DEI SOGGETTI DOTATI DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA SI TROVA IN ALCUNA DELLE CONDIZIONI CHE COMPORTANO L'IMPOSSIBILITÀ DI ASSUNZIONE DI APPALTI COME PREVISTO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 575/65 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
- 2.8 CHE L'ORGANISMO PROPONENTE DISPONE DI UNA PROPRIA STRUTTURA IDONEA A GARANTIRE IL MONITORAGGIO SULL'ATTIVITA' DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE NEL PROGRAMMA DA PARTE DELL'ORGANISMO DI ATTUAZIONE PRESCELTO O CHE VERRA' PRESCELTO;
- 2.9 DI ACCETTARE TUTTE LE NORME E CONDIZIONI CONTENUTE NELL'INVITO;
- 2.10 CHE IL PROGRAMMA PRESENTATO NON HA BENEFICIATO E NON BENEFICERA' DI ALTRI FINANZIAMENTI A CARICO DEL BILANCIO COMUNITARIO, NAZIONALE O REGIONALE;
- 2.11 DI ESSERE A CONOSCENZA E DI PRENDERE ATTO CHE POTRANNO ESSERE APPLICATE COMPENSAZIONI, AI FINI DEL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI, AI SENSI DELL'ART. 4 BIS DEL DECRETO LEGGE 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 APRILE 2007, N. 46 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI;
- 2.12 DI ESSERE A CONOSCENZA E DI PRENDERE ATTO CHE POTRANNO ESSERE APPLICATE COMPENSAZIONI, AI FINI DELLA RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE ALL'ERARIO, AI SENSI DELL'ART. 48 BIS DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, INTRODOTTTO DAL DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006, CONVERTITO NELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006, N. 286, ART. 2, PAR. 9 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI;
- 2.13 DI AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO DEI DATI AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALL'ISTRUTTORIA DEL PROGRAMMA PRESENTATO AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196;
- 2.14 L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO, ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, ALLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA O DELLO STATO IN CUI E' STABILITA, ED HA I SEGUENTI DATI DI POSIZIONE ASSICURATIVA:

INPS sede di _____ matricola _____

INAIL sede di _____ matricola _____ PAT _____;

Altro istituto _____ matricola _____;

- 2.17 CHE L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO VIOLAZIONI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE, SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA O DELLO STATO IN CUI E' STABILITA. LA SEDE COMPETENTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E':
_____;

- 2.18 CHE L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA VIOLATO IL DIVIETO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA POSTO DALL'ART. 17 DELLA L. 55/1990;
- 2.19 CHE L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO RELATIVO ALLA PRESENTE MISURA DI FINANZIAMENTO NON HA RESO FALSE DICHIARAZIONI IN MERITO AI REQUISITI E ALLE CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE AD ALTRE PROCEDURE;
- 2.20 CHE L'IMPRESA, SOCIETA' CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO GRAVI INFRAZIONI DEBITAMENTE ACCERTATE ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E A OGNI ALTRO OBBLIGO DERIVANTE DAI RAPPORTI DI LAVORO;
- 2.21 CHE L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO GRAVE NEGLIGENZA O MALAFEDE NELL'ESECUZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI IN ANNUALITA' PRECEDENTI O IN ALTRE MISURE DI FINANZIAMENTO;
- 2.22 CHE NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE:
- 2.22.1 NON E' STATA PRONUNCIATA ALCUNA **SENTENZA** DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, PER REATI DI PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE CRIMINALE, CORRUZIONE, FRODE, RICICLAGGIO;
- 2.22.2 NON E' STATA PRONUNCIATA ALCUNA **SENTENZA** DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, O EMESSO **DECRETO** PENALE DI CONDANNA DIVENUTO IRREVOCABILE, OPPURE **SENTENZA** DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA, AI SENSI DELL'ART. 444 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, PER REATI GRAVI IN DANNO DELLO STATO O DELLA COMUNITA' CHE INCIDONO SULLA MORALITA' PROFESSIONALE;
- 2.22.3 NON E' **PENDENTE** ALCUN PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DI UNA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956 N. 1423, O DI UNA DELLE CAUSE PREVISTE DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965 N. 575; O, PUR ESSENDO STATO VITTIMA DEI REATI PREVISTI E PUNITI DAGLI ARTICOLI 317 E 629 DEL CODICE PENALE AGGRAVATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1991, N. 152, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 12 LUGLIO 1991 N. 203, HA DENUNCIATO TALI FATTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO CHE RICORRANO I CASI PRESUPPOSTI DALL'ARTICOLO 4, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689;
- 2.23 CHE IL SOTTOSCRITTO NON E' A CONOSCENZA DI PROVVEDIMENTI EMANATI DI CUI AL PUNTO 2.22.1, 2.22.2 O DI PROCEDIMENTI IN CORSO DI CUI AL PUNTO 2.22.3 NEI CONFRONTI DI TUTTI I RAPPRESENTANTI LEGALI, DEI DIRETTORI TECNICI, DEL SOCIO SE SI TRATTA DI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO, DEI SOCI ACCOMANDATARI SE SI TRATTA DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE RISULTANTI, ALLA DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO, DALLA CERTIFICAZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE O DI ALTRO REGISTRO, ALBO O ELENCO PUBBLICO OVVERO DALL'ATTO COSTITUTIVO DEL SOGGETTO PARTECIPANTE;
- 2.24 CHE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PROPOSTO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO, IN ORDINE ALLA MISURA "PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI", L'ORGANIZZAZIONE PROPONENTE SI IMPEGNA A FAR FRONTE CON PROPRI MEZZI ALLA PARTE DI SPESA NON COPERTA DA CONTRIBUTI COMUNITARI E NAZIONALI ED A MANTENERE INVARIATA DETTA PARTECIPAZIONE PER TUTTA LA DURATA DEL PROGRAMMA;
- 2.26 CHE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PROPOSTO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1308/13 DEL CONSIGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO, IN ORDINE ALLA MISURA "PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI" L'ORGANIZZAZIONE PROPONENTE IL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PROPOSTO NON HA BENEFICIATO E NON BENEFICERÀ DI ALTRI FINANZIAMENTI A CARICO DEL BILANCIO COMUNITARIO, NAZIONALE O REGIONALE.

2.27 CHE PER L'ORGANISMO DI ESECUZIONE PRESCELTO SI IMPEGNA A PRODURRE OGNI DOCUMENTAZIONE ATTA A DIMOSTRARE CHE LO STESSO DISPONE DEI MEZZI TECNICI NECESSARI PER GARANTIRE L'ESECUZIONE PIÙ EFFICACE POSSIBILE DELLE AZIONI, COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO CE N. 1234/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

2.28 CHE L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO DISPONE DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA E DELLE RISORSE TECNICHE, FINANZIARIE E PROFESSIONALI CHE LE CONSENTANO DI SODDISFARE LE ASPETTATIVE DI LUNGO PERIODO DEL PROGETTO PROPOSTO.

2.29 (barrare la casella o le caselle che escludono o confermano le seguenti condizioni di ammissibilità)

E'

IL SOTTOSCRITTO

NON E'

A CONOSCENZA DELL'APPLICAZIONE DI ALCUNA DELLE MISURE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 2.22.3 A CARICO DEI SEGUENTI SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE [ART 38, COMMA 1 LETT. C, D.LGS. N. 163/2006] NEL TRIENNIO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'INVITO, GIA' INDICATI AL PUNTO 1.10:

- DICHIARA CHE A CARICO DEI SEGUENTI SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE [ART. 38, COMMA 1, LETT. C), D.LGS. N. 163/2006] NEL TRIENNIO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'INVITO, GIA' INDICATI AL PUNTO PRECEDENTE.

E'
NON E'

STATA APPLICATA QUALCUNA DELLE MISURE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 2.22.3 MA CHE LA SOCIETA', IMPRESA O ALTRO SOGGETTO HA ADOTTATO ATTI O MISURE DI COMPLETA DISSOCIAZIONE DELLA CONDOTTA PENALMENTE SANZIONATA **(indicare nome e cognome dei soggetti cessati, la tipologia di reato per cui è incorsa la condanna e la pena irrogata; indicare anche le misure di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata adottate dalla società, impresa o altro soggetto):**

➤ NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA, SOCIETA' CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO

E'
NON E'

STATA APPLICATA LA SANZIONE INTERDITTIVA DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 231 DEL 8.6.2001 O ALTRA SANZIONE CHE COMPORTA IL DIVIETO DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;

➤ NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO,

SONO
NON SONO

STATI ADOTTATI DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE E NON SONO STATI EMANATI DALLE COMPETENTI AMMINISTRAZIONI PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI ALLA CONTRATTAZIONE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;

➤ CHE L'IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO

E' SOTTOPOSTA
NON E' SOTTOPOSTA

A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 12-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356, O DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, ED AFFIDATA AD UN CUSTODE O AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO O FINANZIARIO;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ²

3.1. VOLUME DI PRODUZIONE VINICOLA NEGLI ULTIMI 3 ANNI (IN HL O NR. BOTTIGLIE – DA SPECIFICARE ACCANTO AL NUMERO CHE VIENE INSERITO)

ANNO 2014 : _____

ANNO 2013-: _____

ANNO 2012 : _____

3.2. VOLUME DI IMBOTTIGLIAMENTO (IN HL O NR. BOTTIGLIE) E PERCENTUALE DI IMBOTTIGLIAMENTO (RISPETTO ALLA PRODUZIONE*) DEGLI ULTIMI 3 ANNI**

VOLUME DI IMBOTTIGLIAMENTO ANNO 2014: _____

% DI IMBOTTIGLIAMENTO ANNO 2014 : _____

VOLUME DI IMBOTTIGLIAMENTO ANNO 2013: _____

% DI IMBOTTIGLIAMENTO ANNO 2013 : _____

VOLUME DI IMBOTTIGLIAMENTO ANNO 2012: _____

% DI IMBOTTIGLIAMENTO ANNO 2012 : _____

*QUALORA L'IMBOTTIGLIAMENTO NON SIA RIFERIBILE AD UN UNICO ANNO DI PRODUZIONE, SI PREGA DI STIMARE LA PERCENTUALE.

** NON NECESSARIA LA COMPILAZIONE DA PARTE DEI CONSORZI DI TUTELA.

3.3. VOLUME DI AFFARI (IN EURO) E PERCENTUALE EXPORT NEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI*

VOLUME DI AFFARI EXPORT ANNO 2014: _____

% DI EXPORT ANNO 2014: _____

VOLUME DI AFFARI EXPORT ANNO 2013: _____

% DI EXPORT ANNO 2013 : _____

VOLUME DI AFFARI EXPORT ANNO 2012: _____

% DI EXPORT ANNO 2012 : _____

* QUALORA I CONSORZI DI TUTELA NON SIANO IN POSSESSO DI UN DATO CERTO SI PREGA DI EFFETTUARE UNA STIMA

3.4. VOLUME DI AFFARI O FATTURATO GLOBALE DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI

2Nel caso di associazioni di imprese anche in forma di ATI o ATS la presente scheda andrà compilata per ciascuna delle aziende partecipanti al raggruppamento. In caso di consorzi o associazioni i dati richiesti dovranno essere relativi alla somma dei dati richiesti delle aziende partecipanti.

ANNO 2014

ANNO 2013

ANNO 2012

3.5. NUMERO DIPENDENTI DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI

ANNO 2014

ANNO 2013

ANNO 2012

Le dichiarazioni di cui ai punti 3.4 e 3.5 sono necessarie ai fini della misurazione della grandezza dell'azienda secondo i parametri comunitari. I consorzi di tutela sono esonerati dalla compilazione.

STATO PATRIMONIALE DELL'ORGANIZZAZIONE PROPONENTE³

B.1 Stati patrimoniali relativi agli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda

Attivo <i>(Importi in migliaia di Euro)</i>	Penultimo esercizio	Ultimo esercizio
A1) - Immobilizzazioni tecniche nette		
A2) - Immobilizzazioni immateriali nette		
A3) - Immobilizzazioni finanziarie nette		
A) - Totale attività fisse nette		
B1) - Totale attività realizzabili		
B2) - Totale liquidità a breve		
B) - Totale attività correnti		
(A+B) TOTALE ATTIVITA'		
Passivo	Penultimo esercizio	Ultimo esercizio
A) - Patrimonio netto		
B) - Passività consolidate		
C) - Passività correnti		
(A+B+C) TOTALE PASSIVITA'		

B.2 Conti economici relativi agli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda

Conto economico <i>(Importi in migliaia di Euro)</i>	Penultimo esercizio	Ultimo esercizio
Vendite nette		
Lavori in economia		
Altri ricavi		
Variazioni rimanenze pf. e sl.		
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		
Consumi		
Altri costi di produzione		
B - COSTO DELLA PRODUZIONE		
(C=A-B) - MARGINE LORDO		
D - COSTI DI STRUTTURA		
(E=C-D) - MARGINE OPERATIVO		
Proventi (oneri) finanziari		
Proventi (oneri) diversi e straordinari		
F - PROVENTI (ONERI) GESTIONE FINANZIARIA, STRAORDINARIA E DIVERSA		
(G=E+/-F) - RISULTATO LORDO		
H - IMPOSTE		
(I=G-H) - RISULTATO NETTO		

B.3 Analisi dei fabbisogni

³Esclusivamente per i soggetti che hanno l'obbligo di redigere il bilancio.

Fabbisogni <i>(Importi in migliaia di Euro)</i>	Anno 1
Investimenti e spese ammissibili	
IVA sugli investimenti	
Altri fabbisogni <i>(specificare)</i>	
TOTALE FABBISOGNI	
Coperture	
Mezzi propri	
Cash-flow	
Altri finanziamenti a medio/lungo termine	
Altre fonti di copertura <i>(specificare)</i>	
.....	
.....	
TOTALE COPERTURE	

Le informazioni di cui ai punti B.1, B.2 e B.3 sono necessarie ai fini di una valutazione della capacità finanziaria dell'organizzazione proponente. I consorzi di tutela sono esonerati dalla compilazione.

C – OBIETTIVI ANTE E POST PROGRAMMA⁴

Situazione aziendale ex-ante (esercizio 2014)

Situazione Ex Ante	U.M
Totale fatturato (in .000 di euro)	€
Totale bottiglie vendute	N.
Hl. vino Totale venduto	HI
Hl. vino esportato	HI
Hl. vino confezionato venduto	HI
Valore medio prezzo di vendita confezionato per lt. (in Euro)	€
Valore medio prezzo di vendita confezionato esportato per lt.	€
Valore medio prezzo di vendita sfuso per lt.	€
% vino confezionato/totale venduto	%
% Hl. di vino esportato/totale venduto	%
% Valore esportazioni/Fatturato totale	%
Occupati totali	

Obiettivi ex post che si intende raggiungere con il progetto (su esercizio 2016)

Situazione Ex Post	U.M	Incremento in %
Totale fatturato (in .000 di euro)	€	
Totale bottiglie vendute	N.	

⁴Nel caso di associazioni di imprese anche in forma di ATI o ATS la presente scheda andrà compilata per ciascuna delle aziende partecipanti al raggruppamento. In caso di consorzi o associazioni i dati richiesti dovranno essere relativi alla somma dei dati richiesti delle aziende partecipanti.

Hl. vino Totale venduto	HI	
Hl. vino esportato	HI	
Hl. vino confezionato venduto	HI	
Valore medio prezzo di vendita confezionato per lt. (in Euro)	€	
Valore medio prezzo di vendita confezionato esportato per lt.	€	
Valore medio prezzo di vendita sfuso per lt.	€	
% vino confezionato/totale venduto	%	
% Hl. di vino esportato/totale venduto	%	
% Valore esportazioni/Fatturato totale	%	
Occupati totali		

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

LUOGO E DATA _____

TIMBRO DEL SOGGETTO PARTECIPANTE
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Alla presente scheda di rilevazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della scheda stessa o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/2000.

ALLEGATO C
CONTRATTO TIPO

Tra:
l'Organismo Pagatore AGEA - Via Palestro n. 81 -00185
Roma..... (nome, indirizzo)
in appresso denominato "l'autorità nazionale competente", rappresentata, per la firma del
presente contratto, da (nome, indirizzo)
da una parte,

e

..... (nome, indirizzo della sede sociale)
in appresso denominato "il contraente", rappresentato da
..... (nome e titolo)
dall'altra

VISTO il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 e successive modifiche, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008,

VISTA la cauzione di buona esecuzione n..... del emessa da (Istituto garante) in conformità al modello di cui all'allegato V del presente contratto,

è stato convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

1. Il contraente si impegna a eseguire le azioni aventi per oggetto:

.....,

le quali sono definite nella proposta del contraente del, modificata con lettere del, che formano parte integrante del presente contratto (cfr. allegato I).

Il contraente è l'unico responsabile dell'esecuzione dell'azione nei confronti dell'autorità nazionale competente ed è il solo interlocutore di quest'ultima.

Le conseguenze di eventuali controversie tra il contraente e le ditte fornitrici non possono in alcun caso ricadere sull'autorità nazionale competente.

2. Il presente contratto può essere modificato soltanto mediante accordo scritto tra le parti contraenti, su richiesta motivata di una di esse ed in conformità all'articolo 4 del regolamento attuativo. Le eventuali modifiche, approvate figurano in una clausola addizionale del contratto firmata da ciascuna delle parti contraenti.

Il presente contratto non può essere modificato durante i tre mesi che precedono la fine dell'ultima fase di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Tuttavia, in casi eccezionali debitamente motivati, l'autorità nazionale competente può autorizzare una deroga.

Articolo 2 – Durata

1. Il presente contratto entra in vigore a decorrere dal 16 ottobre 2013
2. La durata di realizzazione delle azioni previste dal contratto non potrà scadere oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della stipula del contratto..

Il presente contratto può essere sospeso temporaneamente o definitivamente, senza indennizzo, se, a seguito di controlli, venga verificato che le azioni non sono state eseguite in conformità alla normativa comunitaria e nazionale disciplinante il settore.

3. Le azioni previste nei documenti di cui all'articolo 1 sono realizzate nel corso delle diverse fasi del programma a partire dalla data di entrata in vigore del contratto e si concludono alla data di scadenza, come specificato al precedente punto 2.
4. Il contratto si estingue dopo il pagamento del saldo dell'ultima fase e dello svincolo delle cauzioni di buona esecuzione e di anticipo.

Articolo 3

Partecipazione finanziaria

1. La partecipazione finanziaria della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 1308/13 con fondi quota nazionale e/o quota regionale ammonta a non oltre il 50% delle spese del programma previste dall'allegato II riconosciute imputabili ed effettivamente sostenute dal contraente per la realizzazione delle azioni contemplate all'articolo 1.

Gli importi corrispondenti all'imposta sul valore aggiunto o ad altri tributi, tasse e imposte non vengono presi in considerazione nel calcolo della partecipazione finanziaria ai sensi della vigente normativa comunitaria.

2. L'ammontare del finanziamento della Comunità europea non può in alcun caso essere maggiorato, nemmeno quando il costo effettivo delle azioni superi il costo indicato nella proposta del contraente. Le conseguenze finanziarie di tale superamento sono esclusivamente a carico del contraente.
3. Qualora il costo totale delle azioni di cui all'articolo 1 risulti inferiore agli importi indicati al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria della Comunità europea viene ridotta in misura proporzionale.

Articolo 4 – Esecuzione delle azioni

1. Il contraente si assume l'intera responsabilità tecnica e finanziaria delle azioni di cui all'articolo 1, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e con le regole di concorrenza applicabili in materia. In particolare, si impegna a realizzare le azioni indicate nel progetto ed approvate dall'autorità competente. Qualora, in esito ai controlli eseguiti, il contributo eleggibile risultasse inferiore all'anticipo percepito, il beneficiario dovrà restituire la somma percepita in eccesso maggiorata degli interessi legali calcolati a partire dalla data del pagamento. Tuttavia se il contributo eleggibile dovesse risultare inferiore al 70% dell'anticipo percepito, il beneficiario dovrà ulteriormente versare, a titolo di penalità, una somma, calcolata sull'ammontare della garanzia di buona esecuzione, corrispondente alla percentuale di contributo non eleggibile, come specificato all'art. 8 dell'invito a partecipare.
2. Sono automaticamente accettate variazioni della ripartizione delle spese, nel limite del 20% per ogni voce di bilancio relativa alle azioni del programma indicate nella proposta del contraente, accettata e allegata al contratto, purché non siano oltrepassati i massimali di cui all'articolo 3 e non siano modificati il/i Paese/i destinatari, il prodotto promosso e le azioni proposte (fiere, seminari, gdo, ecc.). Eventuali modifiche diverse da quelle indicate implicano l'approvazione delle stesse da parte del Comitato di valutazione.
3. Il contraente si impegna inoltre, sia a titolo personale che per i propri fornitori.
 - a far sì che i messaggi siano conformi alla normativa applicabile nei paesi terzi ai quali sono destinati;
 - a non richiedere aiuti comunitari o altri aiuti pubblici per eseguire le azioni di cui all'articolo 1;
 - a indicare in modo chiaro e leggibile in tutto il materiale da lui presentato (compresi i supporti audiovisivi) che l'Unione europea ha partecipato al finanziamento delle azioni oggetto del presente contratto, conformemente all'allegato IV;
 - il rimborso delle relative spese è subordinato all'osservanza di questa disposizione.
4. Prima dell'inizio di ciascun semestre, il contraente trasmette all'autorità nazionale competente un calendario provvisorio delle azioni previste redatto secondo il modello dell'allegato VII. In caso di cambiamenti rispetto al suddetto calendario provvisorio egli trasmette, con almeno quindici giorni di anticipo, la modifica delle date o dei periodi di realizzazione delle azioni previste nel programma.

La tardiva comunicazione di tale informazione determina l'applicazione di una riduzione della spesa ammessa connessa all'azione pari al 10% del valore della stessa, laddove tali ritardi fossero tali da impedire l'esecuzione dei controlli o da inficiarne gli esiti.
5. Il contraente comunica sollecitamente per iscritto all'autorità nazionale competente, con tutte le precisazioni del caso, ogni evento che rischi di impedire la corretta esecuzione del presente contratto entro i termini stabiliti.
6. Il contraente si impegna a trasmettere tramite il dedicato portale informatico (indirizzo: <http://mipaaf.sian.it/promoPubb>), i messaggi (contenuto testuale ed eventuali marchi e logotipi) che saranno contenuti nei materiali di informazione e promozione. Detta trasmissione dovrà avvenire prima della pubblicazione e/o divulgazione del predetto materiale. In ogni caso, laddove il messaggio fosse ritenuto dal MIPAAF non conforme

alla vigente normativa o incoerente con il progetto approvato dall'autorità competente, la relativa spesa sarà ritenuta interamente non ammissibile.

7. In presenza di quote di finanziamento pubblico superiore al 50%, il predetto materiale di informazione e promozione, non potrà contenere alcun riferimento a marchi privati individuali e potrà contenere riferimenti a specifici territori dell'Unione Europea solo in via secondaria e se effettivamente utili a specificare le caratteristiche del prodotto.

Articolo 5 – Modalità di pagamento

1. Il contraente si impegna ad aprire un conto bancario che verrà utilizzato esclusivamente per tutte le operazioni finanziarie (entrate e spese) relative alla gestione del presente contratto.

2. Il contributo della Comunità europea valere sui fondi quota nazionale e/o regionale è versato sul seguente conto bancario aperto a nome del contraente.

Nome della banca:.....
Indirizzo completo dell'agenzia bancaria:.....
Designazione esatta del titolare del conto:
Numero del conto, compresi i codici bancari (*codice IBAN*):.....

3. Il contraente s'impegna:

- a pagare le spese presentate relative al programma prima di chiederne il rimborso all'Organismo Pagatore AGEA; oppure, in caso di anticipazione integrale del contributo, prima della presentazione della rendicontazione finale del progetto.
- ad alimentare il conto di cui al paragrafo 1 per rispondere alle esigenze del primo trattino.

4. Il contraente ha la facoltà di richiedere una anticipazione del contributo:
 - nella misura del 30% del finanziamento comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione pari al 110% dell'anticipo, conforme al modello di cui all'allegato VI.
 - nella misura del 100% del finanziamento comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione pari al 120% dell'anticipo, conforme al modello di cui all'allegato VI.

Ove il contraente non acceda all'anticipo del contributo, o acceda all'anticipo nella misura del 30%, le azioni devono essere concluse entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta in pari data del saldo. Ove il contraente acceda all'anticipazione integrale del contributo, potrà concludere le azioni entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di stipula del contratto e rendicontare il saldo entro i due mesi successivi.

5. In assenza di anticipazione totale del contributo, il contraente può presentare domande di pagamento trimestrali da presentare entro la fine del mese di calendario successivo a quello in cui scade ogni periodo di tre mesi, calcolato a partire dalla data della firma del contratto. Dette domande sono corredate oltre che dalle relazioni trimestrali da redigersi in conformità al modello VIII di cui al presente contratto, da una tabella riassuntiva in cui vengono indicati i pagamenti realmente effettuati e sono presentate in maniera conforme all'allegato III, lettera D del presente contratto. Alle domande deve essere allegata copia

delle fatture e dei documenti giustificativi relativi a tali pagamenti, compreso l'estratto conto emesso dalla banca presso la quale è aperto il conto di cui al paragrafo 1.

5. Qualora risulti dalla verifica che sono stati effettuati versamenti indebiti, il beneficiario rimborsa, su richiesta dell'autorità nazionale competente, l'importo in questione, a norma dell'articolo 80 del Regolamento CE n. 1122/2009. In caso di frode o di grave negligenza si applicano le disposizioni della vigente normativa.
6. In caso di risoluzione del contratto, il pagamento della partecipazione finanziaria della Comunità europea è sospeso fintantoché gli effetti di tale risoluzione non siano stati calcolati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4.
7. *Il contraente è a conoscenza, prima dell'erogazione del contributo spettante, l'AGEA procederà alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2, commi 1, 1 bis e 2, del Decreto Legge n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/20028.*
8. Il contraente è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell'art.4 bis del Decreto Legge 415 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n.46 e successive modificazioni ed integrazioni. Potranno, altresì, essere applicate compensazioni, ai fini della riscossione di somme dovute all'erario, ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, introdotto dal Decreto Legge 3 ottobre 2006, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n.286, art. 2, par.9 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. *Il contraente è a conoscenza che i dati riguardanti i beneficiari saranno resi pubblici a norma del Regolamento del Consiglio n. 1290/05, secondo quanto previsto dal Regolamento della Commissione n. 410/2011.*

Articolo 6 – Controlli

1. Il contraente tiene una contabilità analitica che consenta di identificare le entrate e le spese relative all'esecuzione delle azioni oggetto del presente contratto e tiene a disposizione dell'autorità nazionale competente e della Commissione ogni informazione e documento occorrente per verificare il rispetto dei loro obblighi.
2. L'autorità nazionale competente e la Commissione possono far procedere in ogni momento a controlli tecnici e contabili che consentano loro di seguire lo stato di avanzamento e di realizzazione delle azioni. Inoltre, sin dalla stipula del contratto e fino a cinque anni dopo la data di pagamento del saldo, gli agenti delegati dall'autorità nazionale competente, dalla Commissione e dalla Corte dei conti possono prendere visione dei registri e di tutti gli altri documenti relativi ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto.
3. La Commissione può partecipare in ogni momento ai controlli organizzati dagli Stati membri. Essa può procedere a tutti i controlli supplementari che ritiene necessari.

Articolo 7 – Sconti e introiti eventuali

1. Al contraente è fatto obbligo di avvalersi di tutte le possibilità esistenti per ottenere sconti, abbuoni o provvigioni.

Egli si impegna ad accreditare sul conto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, gli eventuali sconti, abbuoni o provvigioni ottenuti che non sono già indicati nella fatturazione.

2. Il contraente deve accreditare sul conto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, qualsiasi introito derivante dall'esecuzione delle azioni previste dal presente contratto. Tutti questi introiti vengono detratti dall'importo del contributo erogato dalla Comunità Europea.

Articolo 8 – Diffusione e utilizzo dei risultati

1. Il contraente si impegna a proteggere o a far proteggere i risultati che possono dare luogo a diritti di proprietà, acquisiti in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. Il contraente accetta che il Mipaaf e le Regioni comunichino o pubblichino informazioni relative, in particolare, alle azioni previste dal presente contratto, alla valutazione finale delle azioni nonché all'organismo o agli organismi che hanno partecipato alla loro esecuzione.
3. Il materiale realizzato e finanziato nell'ambito di un programma di cui al paragrafo 1, comprese le creazioni grafiche, visive e audiovisive, nonché i siti Internet, può formare oggetto di ulteriori utilizzazioni previa autorizzazione scritta del Mipaaf e delle Regioni, tenendo conto dei diritti dei contraenti derivanti dal diritto nazionale che disciplina il contratto.

Articolo 9 – Compensazione di crediti

Le parti contraenti non possono compensare tra loro i crediti risultanti dal presente contratto con altri crediti tra le stesse parti contraenti.

Articolo 10 – Clausola risolutiva

1. In caso d'inosservanza di uno degli obblighi imposti al contraente dal presente contratto, l'autorità nazionale competente diffida il contraente stesso tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; se, dopo un mese, il contraente risulta ancora inadempiente, l'autorità nazionale competente risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo.
2. L'autorità nazionale competente risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi:
 - a) mancato ottenimento da parte del contraente, per sua negligenza, di un permesso o di un'autorizzazione occorrenti per l'esecuzione del contratto;
 - b) grave mancanza del contraente ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata dall'autorità nazionale competente;
 - c) dichiarazioni false del contraente ai fini dell'ottenimento del contributo erogato dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 1308/2013 o di altri finanziamenti pubblici.

3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il contraente perde integralmente la garanzia di buona esecuzione e perde le altre cauzioni costituite in virtù del presente contratto, proporzionalmente agli importi indebitamente versati dei contributi finanziari erogati dalla Comunità Europea.
4. In caso di risoluzione del contratto, l'importo dovuto al contraente è calcolato in base al costo effettivo delle azioni eseguite conformemente al contratto prima della sua risoluzione, comprese le spese occasionate dai lavori preparatori delle azioni stesse, fatti salvi il risarcimento dei danni e gli interessi eventualmente subiti dal contraente a seguito della risoluzione del contratto.

Articolo 11 – Disposizioni fiscali

1. In base agli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, il contributo erogato dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 1308/13 è esonerato da ogni tributo, tassa e imposta, e in particolare dall'imposta sul valore aggiunto. Per l'applicazione degli articoli 3 e 4 di detto Protocollo, il contraente si attiene alle istruzioni dell'autorità nazionale competente e della Commissione.
2. Se il contraente è tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'importo corrispondente non è imputabile al contributo.
3. Se il contraente è tenuto al pagamento di tributi, tasse e imposte nei paesi terzi destinatari del programma, detti tributi, tasse e imposte sono rimborsabili, nell'ambito del bilancio del programma approvato, salvo il caso in cui tali oneri siano recuperabili nel paese terzo in cui è realizzato il programma.

Articolo 12 – Controversie tra il contraente e i terzi

1. Qualora, in caso di controversia con terzi in rapporto all'esecuzione del presente contratto, l'autorità nazionale competente chieda al contraente di promuovere un'azione in sede amministrativa o giudiziaria, il contraente è tenuto a conformarsi alle istruzioni dell'autorità nazionale competente.
2. Il contraente informa per iscritto l'autorità nazionale competente di qualsiasi azione amministrativa o giudiziaria avviata contro di lui a seguito dell'esecuzione del presente contratto. Le parti contraenti decidono di comune accordo le misure da adottare.
3. L'autorità nazionale competente informa immediatamente la Commissione delle azioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 13 – Disposizioni applicabili in caso di prescrizioni contrastanti

In caso di contrasto tra il presente contratto e la proposta del contraente, si applicano esclusivamente le disposizioni del presente contratto.

Articolo 14 – Legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha sede l'autorità nazionale competente.

2. Per eventuali controversie tra l'autorità nazionale competente e il contraente o per qualsiasi azione avviata da una parte contro l'altra in relazione al presente contratto, per le quali non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole tra le parti contraenti, sono competenti i tribunali del paese sopra citato.

Articolo 15 – trattamento dei dati personali

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i. - richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente; <p>gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</p>
Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 e CE 259/2008, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione

conferimento dei dati personali trattati	di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura “sensibile” e “giudiziaria” ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.
Titolarietà del trattamento	Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it
Responsabili del trattamento	I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A. , la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.

Articolo 16 – Allegati

Sono parte integrante del presente contratto i seguenti testi:

- Allegato I: proposta del contraente (e lettere modificative) ai sensi dell'articolo 1.
- Allegato II: bilancio ricapitolativo.
- Allegato III: imputabilità delle spese: disposizioni specifiche.
- Allegato IV: modalità relative alla menzione del contributo finanziario dell'Unione europea.
- Allegato V: modello di garanzia di buona esecuzione del contratto.
- Allegato VI: modello di garanzia per l'anticipo.
- Allegato VII: modello del calendario provvisorio delle azioni
- Allegato VIII: modelli di relazioni.

FIRME

Per l'autorità nazionale competente,

Per il contraente,

Fatto a, il

Fatto a, il

ALLEGATO I

1. Proposta del contraente (e lettere modificative) come approvata dal Comitato di Valutazione.

ALLEGATO II

Bilancio ricapitolativo¹

AZIONI	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	TOTAL E
<i>Azione 1*</i>				
<i>Azione 2*</i>				
<i>Azione 3*</i>				
<i>Totale delle azioni (1)</i>				
<i>Spese relative alla garanzia di buona esecuzione-</i>				
TOTALE PROGRAMMA				

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA¹
(in termini assoluti e in termini percentuali)

FINANZIAMENT O EROGATO DALLA COMUNITÀ EUROPEA
FONDI QUOTA NAZIONALE
FONDI QUOTA REGIONALE REGIONI.....
CONTRAENTE
TOTALE

Imputabilità delle spese: disposizioni specifiche

Sono imputabili soltanto le spese relative alle azioni realizzate e sostenute dal contraente dopo la data di entrata in vigore del contratto e prima della data di scadenza, così come specificate all'art.12 dell'invito a presentare le proposte e sulla base delle sotto riportate indicazioni. Possono essere incluse, in tutto o in parte, le spese delle seguenti categorie:

A. Sono imputabili le spese relative alla garanzia di buona esecuzione

B. Spese di Expertise, mandatarî, consulenti e prestatori di servizi

I costi di queste categorie sono presentati in base al costo orario (non giornaliero), al costo per azione, per mese, per categoria di personale e per persona; sono inoltre indicati la durata della prestazione, il costo unitario e il costo totale.

Nei "fogli di presenza" compilati dal personale interessato devono inoltre comparire ulteriori informazioni, quali il luogo della prestazione, il numero di ore al giorno e l'oggetto della prestazione in rapporto all'azione prevista dal contratto. I "fogli di presenza" dettagliati devono essere disponibili e verificabili presso il contraente.

C. Spese di viaggio e soggiorno

Le spese di questa categoria occasionate dalla realizzazione delle azioni sono imputabili, dietro presentazione dei documenti giustificativi, alle condizioni seguenti:

C.1 Spese di viaggio

- biglietto aereo in classe turistica e carta d'imbarco (o documentazione equipollente);
- biglietto ferroviario di prima classe;
- per i tragitti effettuati in automobile, un'indennità chilometrica massima di 0,25 euro/km; devono essere indicati le date, i luoghi di partenza e di arrivo e la distanza percorsa.

C.2 Spese per vitto e alloggio

- un' indennità di alloggio fino ad un massimo 180 euro al giorno (120 euro in caso di realizzazione dell'azione di incoming) è corrisposta su presentazione delle fatture pagate.
- un'indennità di soggiorno pari a 90 euro al giorno (80 euro in caso di realizzazione dell'azione di incoming) a copertura di tutte le altre spese (vitto, spostamenti locali, telefono ecc.).

Tali indennità diarie vengono concesse per il numero di giorni necessario ai fini della realizzazione dell'azione.

D. Altre spese connesse alla realizzazione delle azioni

D.1. Spese per riunioni e viaggi collettivi

Qualora si organizzino viaggi o riunioni per i gruppi destinatari del programma, i relativi documenti giustificativi devono essere accompagnati da un foglio di presenza. Ad esempio, le fatture d'albergo devono essere nominative oppure, se sono collettive, devono citare i nomi di tutte le persone alloggiate. In caso di pranzi di gruppo, si dovranno indicare i nomi dei partecipanti, le relative mansioni e l'oggetto dell'evento.

D.2. Materiale e attrezzatura

Il materiale e l'attrezzatura necessari per la realizzazione delle attività che formano oggetto del presente contratto vengono noleggiati, tranne nei casi in cui l'acquisto risulti più conveniente o il noleggio sia impossibile.

D. 2.1 Spese per materiale di consumo

Sotto questa voce sono comprese le spese inerenti all'acquisto, alla fabbricazione o all'utilizzo di materiali, beni o attrezzature:

- (a) la cui durata di vita sia inferiore alla durata dei lavori definiti nel contratto, e
- (b) che non siano considerati immobilizzazioni in virtù dei principi, delle regole e dei metodi contabili in vigore.

Le spese per materiale di consumo non saranno considerate costi diretti qualora si provveda a contabilizzarle sotto forma di ammortamento o in qualsiasi altra forma.

D. 2.2 Spese per materiale durevole

Si considerano imputabili le spese inerenti all'acquisto o alla fabbricazione, dopo la data in cui il contratto acquista efficacia, di materiale indispensabile per l'esecuzione dell'azione, con una durata di vita uguale o superiore alla durata dei lavori definiti nel contratto.

Tali spese devono essere conformi alle disposizioni nazionali in materia di ammortamenti, fermo restando che il periodo preso in considerazione per il calcolo del relativo importo sarà quello compreso tra la data di efficacia del contratto o la data di acquisto del materiale - ove quest'ultima sia posteriore alla data di efficacia - e la data di scadenza del contratto. Viene altresì tenuto conto del tasso di utilizzo del materiale durante il periodo considerato.

D. 3. Costi di utilizzo del materiale informatico

I costi di utilizzo del materiale informatico possono includere tutte le spese relative al tempo di collegamento, al tempo di funzionamento dell'unità centrale, al numero di righe stampate e alle prestazioni di società di servizi.

D.4 . Spese di pubblicazione e di diffusione

Sotto questa voce sono comprese le spese sostenute per l'edizione, la traduzione e la diffusione delle pubblicazioni e del materiale audiovisivo previsti per le azioni contemplate dal contratto.

D.5. Spese generali e di gestione del progetto

“In base all’articolo 12 dell’invito alla presentazione dei progetti di promozione sui mercati dei paesi terzi, sono consentite, nel limite massimo del 4 % dei costi effettivi, le spese in capo al proponente strettamente connesse alla gestione del progetto, comprese quelle relative al monitoraggio. Tali spese dovranno essere inserite all’interno di ciascuna azione e saranno considerate ammissibili dietro presentazione di fattura o altro giustificativo di spesa.”

-

E. Presentazione delle fatture e dei documenti giustificativi

Le domande di pagamento indirizzate all’Organismo Pagatore AGEA devono essere accompagnate da copie delle fatture e dei documenti giustificativi, che saranno classificati e registrati secondo le varie voci di bilancio figuranti nella proposta. Tutti questi documenti devono essere ricapitolati in una tabella riassuntiva insieme agli importi espressi in euro.

Per i programmi approvati e per tutti gli altri importi e pagamenti interessati dai programmi, il tasso di cambio applicabile è quello indicato nelle Linee guida della Commissione.

In ciascuno dei documenti giustificativi devono figurare i seguenti dati: il fornitore, l'oggetto della prestazione e la relazione con l'azione prevista, la data, l'importo dettagliato (al netto dell'IVA) e il numero di registro; tali documenti devono essere corredati della prova di pagamento.

In caso di controllo in loco, l’Organismo Pagatore AGEA e i servizi della Commissione o della Corte dei conti devono poter disporre dei documenti originali classificati e registrati in base alle presenti disposizioni.

F. Spese non imputabili

Non sono considerate imputabili tutte le spese non specificate nell’articolo 12 dell’invito a presentare le proposte le perdite di cambio per valuta estera;

ALLEGATO IV

Modalità relative alla menzione del contributo finanziario di cui al regolamento CE 1234/07 e successive modifiche

1. Il materiale pubblicitario e tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell'ambito del presente contratto, devono recare l'emblema sotto riportato.



CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13

1. L'emblema deve essere chiaramente leggibile. Per i supporti audiovisivi, l'emblema e la menzione di cui sopra devono figurare chiaramente all'inizio, durante o alla fine del messaggio. Le registrazioni audio devono riprodurre chiaramente la menzione di cui sopra alla fine del messaggio.
2. L'assenza del riferimento al contributo finanziario erogato ai sensi del Reg. CE 1308/2013 nel materiale e nei documenti di cui al paragrafo 1 può comportare la non imputabilità dei costi relativi al materiale in questione.
3. La menzione sopra riportata dovrà essere tradotta anche nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni o in lingua inglese.

Modello di garanzia di buona esecuzione del contratto n°

Banca

AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE

[Oggetto/descrizione sommaria del contratto]

Con la presente confermiamo renderci solidalmente, incondizionatamente e irrevocabilmente garanti nei confronti dell'autorità nazionale competente, per un periodo di durata indeterminata, della buona esecuzione del contratto da stipulare tra l'autorità nazionale competente

e

società/ragione sociale/indirizzo, di seguito denominata "il contraente", fino alla concorrenza di

[.....] euro (per esteso:euro),

pari al 15% dell'importo massimo annuale del finanziamento erogato dalla Comunità europea ai sensi del Reg. CE 1308/2013 di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del contratto.

Se l'autorità nazionale competente la informa che il contraente, per una ragione qualsiasi, non ha adempiuto esattamente ai propri obblighi contrattuali, la banca si impegna a versare immediatamente sul conto indicato dall'autorità nazionale competente l'importo summenzionato, sostituendosi al contraente, su semplice richiesta scritta notificata dall'autorità nazionale competente (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno).

La banca rinuncia a qualunque diritto di contestazione, di rifiuto della prestazione, di ritenuta o di compensazione, come pure ad invocare eventuali diritti che il contraente potrebbe vantare nei confronti dell'autorità nazionale competente in forza del contratto o in relazione a quest'ultimo, oppure a qualsiasi altro titolo.

La banca può essere liberata dalla presente garanzia solo previo accordo scritto dell'autorità nazionale competente e non può effettuare depositi senza il benestare di quest'ultimo.

Gli obblighi che incombono alla banca in virtù della presente garanzia non sono pregiudicati da eventuali accordi o disposizioni pattuite tra l'autorità nazionale competente e il contraente, aventi ad oggetto gli obblighi contrattuali del secondo nei confronti del primo.

La presente garanzia entra in vigore il giorno della stipula del contratto. Essa scade all'atto della comunicazione da parte dell'Organismo Pagatore AGEA di svincolo della stessa mediante quietanza liberatoria.

[Luogo/Data]

[Firma/Qualifica]

[Firma /Qualifica]

Allegare l'elenco delle persone abilitate a sottoscrivere le garanzie e copia delle firme depositate.

ALLEGATO VI

MODELLO DI GARANZIA PER L'ANTICIPO

Il sottoscritto,(istituto bancario), rappresentato da,
debitamente abilitato all'uopo,
dichiara costituire cauzione solidale a favore della società(contraente)
con sede legale a
per un importo di euro
(in lettere, per esteso:)

pari al 110% dell'anticipo (120% in caso di anticipo integrale), il quale rappresenta fino al
30% (100% in caso di anticipo integrale) dell'importo massimo relativo alla ... fase del
contratto, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del contratto [...] stipulato tra l'autorità nazionale
competente e la società(contraente) concernente azioni di
..... a favore di, quali definite nel
contratto n. firmato il... .

Il sottoscritto si impegna a versare, su richiesta dell'autorità nazionale competente e senza
dilazione alcuna per qualsivoglia motivo, l'importo garantito di cui sopra sul conto intestato
all'autorità nazionale competente, senza alcuna possibilità di obiezione al riguardo da parte
della società (contraente)

La presente cauzione sull'anticipo ha efficacia all'atto dell'iscrizione nei nostri libri contabili
dell'anticipo versato dall'autorità nazionale competente sul conto bancario n. e sarà
svincolata con quietanza liberatoria dell'autorità nazionale competente al momento del
recupero dell'anticipo.

Fatto a,

il

[Firma/Qualifica]

[Firma/Qualifica]

Allegare l'elenco delle persone abilitate a sottoscrivere le garanzie e copia delle firme depositate.

ALLEGATO VII

CALENDARIO PROVVISORIO DELLE AZIONI

(Articolo 4.6 del contratto)

Numero del contratto						
Nome dell'organizzazione(i) proponente(i):						
Data d'inizio del programma (Data della firma):						
Anno del programma:						
Semestre di attività:						
Data inizio Semestre:						
Data fine Semestre:						
Termine per la trasmissione di un calendario provvisorio:						
Calendario provvisorio trasmesso il:						
Data d'inizio	Data di fine	Tipo di attività	Paese	Città	Codice dell'azion e previsto nel contratto	Descrizione dell'attività

A. Modello per le relazioni trimestrali

Da completare da parte dell'organizzazione proponente

Relazione n.°

(La relazione non dovrebbe superare tre pagine più il riepilogo finanziario)

Organizzazione proponente :

Nome del programma :

Data della relazione :

Periodo della relazione :

Data d'inizio del programma :

Contratto (FEAGA) n. :

1. Esecuzione delle azioni

Elenco delle azioni intraprese figurante nel programma (allegato al contratto):

1. Azione 1
.....
2. Azione 2
.....
3. Azione 3
.....

n. Azione n
.....

Per ogni azione, fornire le informazioni indicate di seguito.

Tempo, luogo, indicazioni delle dimensioni (numero di partecipanti, numero di punti di vendita, quantità di materiale stampato, durata e numero di spot radiofonici o televisivi). Per i siti Internet, fornire l'indirizzo. Precisare gli altri parametri importanti di ciascuna azione.

Indicare ogni modifica o annullamento di azioni previste e il motivo.

2. Svolgimento del programma

Esporre qualsiasi tipo di osservazione e le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma. Fornire indicazioni sulle azioni da realizzare nel periodo successivo, indicando le eventuali variazioni rispetto alle previsioni.

3. Spese effettuate riportate nella domanda trimestrale di pagamento.

A/A	Azioni ¹	Pagamenti effettuati ²				
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Totale EUR
1	Azione 1					
2	Azione 2					
3					
4					
5					

B. Modello per le relazioni annuali

Da completare a cura dell'organizzazione proponente.

La relazione annuale consta di due sezioni :

- a) descrizione sommaria delle azioni,
- b) riepilogo finanziario.

Relazione n.

Organizzazione proponente :.....
Nome del programma :.....
Data della relazione :.....
Periodo della relazione :.....
Data d'inizio del programma :.....
Contratto (FEAGA) n° :.....

- Descrizione sommaria delle azioni

Esecuzione delle azioni

Elenco delle azioni intraprese figurante nel programma (allegato al contratto):

- 1. Azione 1
.....
- 2. Azione 2
.....
- 3. Azione 3
.....

- n. azione n

¹ Azioni descritte nell'allegato del contratto.

² Pagamenti eseguiti dichiarati dall'organizzazione proponente per ciascun periodo.

.....

Per ogni azione, fornire le informazioni indicate di seguito (ove pertinenti).

Tempo, luogo, indicazioni delle dimensioni (numero di partecipanti, numero di punti di vendita, quantità di materiale stampato, durata e numero di spot radiofonici o televisivi).

Per i siti Internet, fornire l'indirizzo. Precisare gli altri parametri importanti di ciascuna azione.

- Attuazione del programma

- Esporre qualsiasi tipo di osservazione utile e menzionare le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma.

- Indicare ogni modifica o annullamento di azioni previste e il motivo.

- Riepilogo finanziario

Da completare a cura dell'organizzazione proponente.

A/A	Azioni ³	Bilancio previsto ⁴ EUR	Spese dichiarate ⁵	Bilancio previsto – spese dichiarate	Differenza in %
	A	b	c	d=b-c	e=100 x (d / b)
1					
2					
3					
	TOTALE				

³ Azioni descritte nel contratto per la fase in questione.

⁴ Bilancio descritto nel contratto per la fase in questione.

⁵ Spese dichiarate per le azioni intraprese nella fase in questione.

ALLEGATO D

ELENCO DEI PAESI E DELLE MACRO AREE AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO

A. Paesi

- USA
- Canada
- Australia e Nuova Zelanda
- Cina (compresa Hong Kong)
- Giappone
- Russia

B. Zone geografiche

- EUROPA EXTRA UE
- PAESI EX ADERENTI ALL'UNIONE SOVIETICA
- PAESI BALCANICI (Ex repubblica iugoslava di Macedonia, Bosnia Erzegovina, Croazia, Kosovo, Montenegro, Serbia, Albania)
- AFRICA
- AMERICA LATINA E CENTRO AMERICA (Messico, Argentina, Brasile, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermuda, Costa Rica, Dominica, Grenada, Haiti, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Trinidad e Tobago, Anguilla, Antille olandesi, Aruba, Isole Cayman, Guadalupa, Martinica, Montserrat, Porto Rico, Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini americane, Belize, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Suriname, Guyana, Suriname, Cile, Perù, Venezuela, Cuba, Repubblica Dominicana, Giamaica, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, El salvador)
- SUD EST ASIATICO (Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar (ex Birmania), Filippine, Singapore, Thailandia (ex Siam), Timor Est, Vietnam, Taiwan, , Corea del Sud), India
- MEDIO ORIENTE (Iran, Iraq, Siria, Libano, Israele, Palestina, Oman, Yemen, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein, Turchia)

In caso di mancanza nel presente elenco di Paesi di interesse, si prega di contattare:
pqa7@mpaaf.gov.it

ALLEGATO E

**PROPOSTA DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI
(REGOLAMENTO UE 1308/2013 e REG. (CE) N. 555/2008 DELLA COMMISSIONE,
ART. 4, ULTIMO PARAGRAFO)**

**RICHIESTA DI VARIANTE AL PROGRAMMA COMUNICATO DAL MIPAAF IL
_____SAQ N. _____**

Disposizioni nazionali applicative del regolamento (UE) n. 1308/2013 e Reg CE 555/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi".

Identificazione del programma:

A valere sui fondi quota - nazionale/regionale/multiregionale

Titolo del progetto e Numero Contratto:

Organismo competente:

- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali /Regioni
- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Organizzazione proponente:

Capofila	
Mandante 1	
Mandante 2	
....	

Paesi terzi destinatari:

Annualità

Bilancio totale:

Annualità	Euro

Contenuti della variante richiesta

Cosa si richiede	SI	NO
Spostamento di spese delle azioni presenti nel programma approvato all'interno dello stesso Paese		
Altro		

MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI RIMODULAZIONE PER SINGOLA AZIONE da parte del proponente

(Si richiede un'accurata Analisi di scenario e delle relative motivazioni che dimostrino come, riparametrando la spesa nel modo proposto rispetto a quello originariamente preventivato, si ottenga un miglioramento dell'efficacia del programma)

PAESE BERSAGLIO :

AZIONE :

(Elencare una per una tutte le azioni del programma di cui si richiede modifica con uno schema di raffronto fra le voci di spesa previste dal progetto originario e quelle di cui si propone l'approvazione e con il relativo differenziale di scostamento indicato in percentuale)

Azione 1 - come da progetto originario	importo	Azione 1 – Variante proposta	importo	Differenziale In %
Voce a)	x	Voce a)	x	+20%
Voce b)	x	Voce b)	x	-32%
....	

EVENTUALI ELEMENTI ULTERIORI (facoltativi) :

- *Analisi ESPLICATIVA dei costi delle nuove azioni e/o varianti*
- *Giudizio/Parere dell'organismo terzo di riferimento che avvalori o consiglia l'esecuzione del progetto così come rimodulato*

NUOVO BILANCIO PROPOSTO - PIANO DI FINANZIAMENTO

comparazione tra il bilancio approvato dal MIPAAF/regioni con contratto n. _____ e il bilancio di variante proposto per annualità e per Paese

Programma approvato			Richiesta di variante			Differenza €
Azioni	€ totale	% sul totale	Azioni	€ totale	% sul totale	

ALLEGATO F

Riepilogo dati identificativi del progetto

PROGETTO (nazionale o regionale – se regionale indicare la regione)

BENEFICIARIO	Azioni proposte (art. 103 septdecies reg. ce 1234/07)	Descrizione	Paesi destinatari	Periodo	Totale progetto (EUR)	Contributo comunitario (EUR)	Eventuale contributo integrativo regionale (EUR)
ESEMPIO 1	Campagne di promozione e pubblicità	A) Degustazioni presso punti vendita B) Pubblicità su stampa e media C)		2015/2016			

COSTO DELLE SINGOLE AZIONI/PAESE

- 1) AZIONE A PAESE COSTO
- 2) AZIONE B PAESE COSTO

AIUTO INTEGRATIVO:

Mod. dichiarazione sostitutiva certificazione camerale

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di commercio
(Modello per Società - D.p.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ Prov. (___) cap _____ in via _____ n° _____

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

in qualità di rappresentante legale della Società _____ che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:

Dati identificativi della Società:

Numero di iscrizione: _____
Data di iscrizione: _____
Forma giuridica: _____
Estremi dell'atto di costituzione _____
Capitale sociale _____
Durata della società _____
Oggetto sociale: _____
Codice fiscale/P.I. _____
Sede legale: _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, così come modificato dal d.lgs. n. 218/2012, che all'interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti:

(vedi schema allegato n. 4)

DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresi, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _____
nato/a a _____ Prov. (__) il _____ residente a _____ via/piazza
n. _____
in qualità di _____
della società _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi del d.lgs n. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

**Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003
(codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

firma leggibile del dichiarante

Luogo e data _____

Scheda sintetica soggetti sottoposti alle verifiche antimafia

Tipologia impresa	Art. 85 d.lgs. n. 159/2011 come modificato dal d.lgs. n. 218/2012
<i>Impresa individuale</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
<i>Associazioni</i>	legali rappresentanti + familiari conviventi
<i>Società di capitali</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. sindaci 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
<i>Società semplice e in nome collettivo</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
<i>Società in accomandita semplice</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
<i>Società estere con sede secondaria in Italia</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
<i>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa 2. familiari conviventi di cui al punto 1
<i>Società personali</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata

	<ol style="list-style-type: none"> 2. direttore tecnico 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
<i>Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organi di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
<i>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi di europei di interesse economico</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
<i>Raggruppamenti temporanei di imprese</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Decreto n. del

OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” – Campagne 2010-2011 e seguenti.

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n.3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del citato regolamento(CE) n. 491/2009, che, nel disporre l'abrogazione del regolamento (CE) n.479/2008, dispone che i riferimenti si intendono fatti al regolamento (CE) n.1234/2007 secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXII dello stesso regolamento;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l'articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la nota ministeriale 30 giugno 2008, prot. 1488, con la quale è stato notificato alla Commissione europea il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 2009 recante “Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.230 del 3 ottobre 2009;

VISTA la nota ministeriale 30 giugno 2009, prot. 1712, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica al Programma nazionale di sostegno;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

RAVVISATA la necessità di rivedere le modalità di attuare la misura in questione per introdurre semplificazioni operative;

VISTA l'intesa sancita, nella seduta del 8 luglio 2010, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

DECRETA:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

- *Ministero*: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- *Organismo pagatore*: AGEA - Organismo pagatore;
- *Regioni*: Regioni e Province autonome;
- *regolamento*: il regolamento (CE) n. 1234/07 e successive modifiche;
- *regolamento attuativo*: il regolamento CE n. 555/2008;
- *Programma nazionale di sostegno*: l'insieme delle misure attivate dall'Italia comunicate a Bruxelles, ai sensi dell'articolo 103 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/07;
- *autorità competenti*: il Ministero e le Regioni e Province autonome;
- *beneficiario*: il soggetto che presenta il progetto e sottoscrive il relativo contratto;
- *attuatore*: il soggetto delegato a realizzare il progetto;
- *soggetto pubblico*: organismo pubblico avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico), con esclusione delle Amministrazioni rappresentative dello Stato Membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: Regioni, Province e Comuni);
- *produttore di vino*: l'impresa, singola o associata, che trasforma uno o più prodotti a monte del vino e/o commercializza vino di propria produzione o di imprese ad essa associate o da essa controllate;
- *fondi quota nazionale*: la quota di finanziamento gestita direttamente dal Ministero, pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura;
- *fondi quota regionale*: la quota di finanziamento, pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura, gestita direttamente dalle Regioni.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- Invito alla presentazione dei progetti: decreto dipartimentale che definisce, annualmente, le modalità operative e procedurali attuative del presente decreto.
- Aiuto integrativo: quota integrativa di aiuti pubblici non comunitari.
- Paesi Terzi: Paesi singoli o Aree come riportati nella tabella allegata all'invito alla presentazione dei progetti

Art. 2

Norme generali

1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni applicative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi", prevista all'articolo 103 septdecies del regolamento.
2. Sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota nazionale i progetti che riguardano la filiera vitivinicola di almeno 3 Regioni.
3. I requisiti di rappresentatività delle produzioni sono determinati dalla media delle produzioni dichiarate dai soggetti obbligati nel triennio precedente ai sensi delle disposizioni applicative adottate in conformità dell'articolo 103 septdecies del regolamento.
4. I riferimenti alle produzioni dei soggetti beneficiari riguardano la media del totale delle dichiarazioni di produzione vini presentate, nel triennio precedente, in conformità alla normativa vigente.
5. I progetti presentati ai sensi del presente decreto sono finanziati con la quota nazionale dei fondi assegnati alla misura nell'ambito del quadro finanziario relativo alle campagne 2010/2011 e seguenti.
6. Le modalità operative e procedurali di attuazione del presente decreto sono emanate con l'invito alla presentazione dei progetti definito, in accordo con le Regioni ed AGEA, dal Ministero con proprio provvedimento emanato dal Dipartimento competente, tenuto conto dei termini e modalità fissati dalle disposizioni comunitarie.
7. Per i progetti a valere sui fondi quota regionale, le Regioni adottano proprie disposizioni per emanare bandi in conformità a quanto previsto nel presente decreto e nell'invito alla presentazione dei progetti e li comunicano al Ministero e all'Organismo Pagatore AGEA.
8. Eventuali criteri selettivi diversi sono individuati dalle Regioni e Province autonome in base a parametri oggettivi e non discriminatori, e riguardano uno o più tra i seguenti aspetti: categoria di vino da promuovere; beneficiari eleggibili per la presentazione dei programmi; paesi di destinazione; soggetti attuatori; azioni ammissibili e durata dei programmi (annuale, biennale, triennale), nonché la griglia dei punteggi per la valutazione.
9. Le Regioni che non adottano le modalità attuative della misura con propri provvedimenti, si avvalgono delle disposizioni contenute nel presente decreto e nell'invito alla presentazione dei progetti.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 3

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono accedere ai fondi recati dalla misura i seguenti soggetti:
 - a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
 - b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, 125 *sexdecies*, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, secondo comma;
 - c) i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e loro associazioni e federazioni;
 - d) le organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 102/2005;
 - e) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati all'articolo 5, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
 - f) soggetto pubblico con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli.
 - g) le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti;
2. Un beneficiario con comprovata esperienza in materia di promozione dei prodotti agroalimentari può attuare direttamente le azioni previste al successivo articolo 7, qualora dimostri di possedere le necessarie capacità tecniche.
3. I progetti sono presentati per una durata massima di tre anni. Durante la realizzazione di tali progetti, il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purché riguardino Paesi terzi diversi.
4. I beneficiari di cui alle lettere a), b) e c) nonché i produttori di vino di cui alla lettera e), purché aggregati in forma associativa o in società consortile, del precedente comma 1 possono presentare più progetti per la stessa annualità ma in Paesi diversi, purché le aziende partecipanti siano diverse.
5. I soggetti di cui alle lettere a), b, e c) che presentano progetti a valere sui fondi di quota nazionale devono rappresentare almeno il 5% della produzione nazionale di vino calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi 3 anni.
6. I soggetti di cui alle lettere a), b), e c) che presentano progetti a valere sui fondi di quota regionale devono rappresentare almeno il 3% della produzione regionale.
7. I soggetti di cui alle lettere d) e) e g) possono presentare progetti se procedono al confezionamento di una percentuale pari ad almeno il 25% della loro produzione o all'imbottigliamento di almeno 600.000 bottiglie ed abbiano, altresì, esportato almeno il 15% del totale prodotto. Le Regioni, se del caso, stabiliscono nei propri provvedimenti parametri diversi per l'imbottigliamento e/o per la quota di export che, comunque non può essere inferiore al 5%.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

8. Il soggetto pubblico promuove la partecipazione dei beneficiari ai progetti nell'ambito delle Associazioni di cui alla lettera g), partecipa alla loro redazione ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non può essere il solo beneficiario sia per i progetti a valere sui fondi quota nazionale che regionale.

Art. 4

Soggetti attuatori

1. Il beneficiario che non realizza direttamente tutte o parte delle azioni inserite nel progetto, designa un *soggetto attuatore*, con comprovata esperienza in materia di promozione sui mercati dei Paesi terzi nel settore agroalimentare, scelto tra i seguenti soggetti:
- organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 3, lett. b);
 - consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente;
 - soggetti privati;
 - soggetti pubblici.

Art. 5

Prodotti

- La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all'allegato XI *ter* del regolamento nonché i vini spumante di qualità, i vini spumante aromatico di qualità, i vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà, secondo le disposizioni attuative dell'articolo 118 *septuagies* del regolamento. I progetti relativi ai vini senza indicazione geografica ed i vini con indicazione varietale non formano oggetto esclusivo di promozione.
- Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente alla data di presentazione del progetto.
- I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.
- Nelle azioni di promozione e di informazione per i vini igt doc docg è indicata l'origine dei vini.

Art. 6

Progetti multiregionali

- Il Ministero "riserva" un terzo dei fondi della quota nazionale al finanziamento dei progetti che coinvolgano finanziariamente almeno 2 Regioni, dando priorità a quelli presentati da un maggior numero di Regioni e, subordinatamente, a quelli presentati dalle Regioni che abbiano un maggiore grado di rappresentatività con riferimento alla propria produzione rispetto a quella nazionale. Tale quota di accesso alla riserva è modificata dal Ministero, previa consultazione delle Regioni, senza adire la Conferenza Stato-Regioni.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

2. I progetti multiregionali accedono alla riserva di cui al comma precedente nella misura massima pari al 50% del totale dei contributi regionali.
3. La domanda di accesso alla riserva è formulata al Ministero dalla Regione capofila, scelta dalle Regioni medesime, che raccoglie le valutazioni ed i pareri espressi in merito ai progetti presentati, in conformità a quanto stabilito al successivo articolo 10.

Art. 7

Azioni ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare, anche singolarmente, in uno o più Paesi terzi:
 - a) la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione;
 - b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita, la grande distribuzione, la ristorazione dei paesi terzi;
 - d) altri strumenti di comunicazione (ad es.: siti internet, opuscoli, pieghevoli, degustazioni guidate, incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi coinvolti da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti).
2. Nell'invito alla presentazione dei progetti sono dettagliate le singole sub azioni rientranti nelle lettere di cui al precedente comma nonché le modalità di esecuzione delle stesse.
3. Le azioni di cui al comma 1 riguardano anche i marchi commerciali. In tal caso, qualora si tratti di Associazioni temporanee di impresa di cui al precedente articolo 3 comma g), le azioni possono anche essere svolte dalle singole aziende dell'Ati, nel quadro di una coerente strategia complessiva, purché realizzate in uno stesso Paese Terzo. Qualora si tratti di azioni programmate in un'unica città del Paese terzo, le stesse sono svolte in modo coordinato da tutte le aziende partecipanti al progetto.
4. Qualora i beneficiari decidano di svolgere una sola delle azioni di cui al precedente comma 1, motivano la scelta sulla base di valutazioni connesse alle strategie commerciali e investimenti promozionali complessivamente attuati dal beneficiario.
5. Le Regioni che adottano propri bandi individuano, tra quelle indicate all'articolo 103 septdecies del Regolamento CE 491/2009, le azioni ammissibili specificando anche i Paesi terzi ove le stesse sono realizzate.
6. Le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta di saldo in pari data qualora i soggetti non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale (30% del contributo). La procedura e la



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

tempistica di richiesta dell'anticipo, di rendicontazione e di erogazione del contributo, è la medesima prevista dal reg. Ce n.501/2008. Limitatamente alla campagna 2010/2011 le azioni sono effettuate entro il 30 agosto 2011.

7. Qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%, le attività sono effettuate entro il 15 ottobre dell'anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto. La relazione e la documentazione giustificativa sulle attività svolte è presentata all'Organismo Pagatore Agea entro il 15 dicembre.
8. Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi ai quali è destinato.

Art. 8

Contenuto del progetto

1. Il progetto contiene le seguenti informazioni:
 - a) il/i paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e dei vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà;
 - b) le attività che si intendono realizzare con descrizione dettagliata in relazione ai prodotti e ai Paesi terzi destinatari;
 - c) la durata del progetto che, comunque, non può essere superiore a tre anni per beneficiario e per Paese terzo;
 - d) un calendario dettagliato delle singole azioni e la/le località in cui si realizzeranno; in caso di azioni realizzate tramite media, indicare la testata, l'emittente e il sito; in caso di azioni relative ad incontri con operatori e/o giornalisti presso le Aziende, indicare i soggetti coinvolti ed il calendario degli incontri, specificando come tale azione si inquadri nel piano strategico del progetto presentato e fornendo, altresì, elementi oggettivi che permetta di misurare l'efficacia di tale azione.
 - e) il costo delle singole azioni con le quali vengono realizzate le attività scelte, e descrizione dettagliata delle attività e servizi in relazione alla congruità del costo proposto, nonché la dichiarazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi di mercato;
 - f) i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, e le motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di adeguate e coerenti analisi di mercato;
 - g) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l'impatto previsto della realizzazione delle azioni medesime in termine di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto e l'incremento delle loro vendite nei mercati obiettivo;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi di cui alla precedente lettera g), prevedendo – per i progetti pluriennali – valutazioni intermedie annuali.
2. Il beneficiario dichiara i requisiti soggettivi, la rappresentatività in termini di produzione di vino, la percentuale di contributo richiesta. Il beneficiario dichiara, altresì, che non ha in corso di realizzazione altri progetti, riferiti al medesimo Paese.
 3. Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati con il logo e la dicitura di cui all'Allegato IV dell'invito alla presentazione dei progetti. Nell'invito alla presentazione dei progetti, a decorrere dalla campagna 2011/2012, potrà essere individuato un logo/messaggio comune identificativo dei progetti presentati in attuazione della misura, fornendo altresì le modalità procedurali per l'utilizzo dello stesso.
 4. Le autorità competenti verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel Regolamento, nel Regolamento attuativo, nel presente decreto e quelli individuati nell'invito alla presentazione dei progetti e, ai sensi dell'articolo 4, ultimo paragrafo del regolamento attuativo, ammettono modifiche al progetto approvato ed effettuano comunicazione al Ministero e ad Agea.
 5. Le modifiche apportate devono, ai sensi dell'articolo 4, ultimo paragrafo del regolamento attuativo, essere migliorative del progetto e non possono in nessun caso riguardare azioni di cui all'articolo 103 septdecies del regolamento e/o Paesi non previsti nel progetto approvato.
 6. Il beneficiario che intende apportare modifiche al progetto approvato motiva le stesse presentando apposita relazione compilando il modello allegato 10 all'invito alla presentazione dei progetti.
 7. Qualora le modifiche richieste riguardino l'inserimento di azioni o Paesi non previsti nel progetto approvato, lo stesso dovrà essere nuovamente sottoposto alla valutazione del Comitato di cui al successivo articolo 9.

Art. 9

Comitati di valutazione

1. Sono istituiti, presso il Ministero e presso le Regioni e Province autonome, appositi *Comitati di valutazione* dei progetti presentati, per procedere alla selezione di apposita graduatoria con particolare riferimento a:
 - possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari;
 - ammissibilità delle azioni;
 - spesa ammissibile tenuto conto anche degli obiettivi posti.
2. Ai fini della corretta valutazione può essere richiesta documentazione integrativa anche a dimostrazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi di mercato.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

3. Qualora i Comitati, nelle loro valutazioni, ritengano non ammissibili azioni di un progetto fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, lo stesso è escluso dal contributo comunitario.
4. Qualora sulla base delle valutazioni effettuate dai Comitati si attui una decurtazione di azioni non strategiche ovvero una decurtazione di quota parte della spesa stimata delle azioni inserite nel progetto, che non ne pregiudichi la validità strategica complessiva, i beneficiari possono richiedere una rimodulazione dello stesso in modo da renderlo strategicamente coerente con gli obiettivi prefissati e con la previsione della normativa comunitaria.
5. La rimodulazione di cui al precedente comma può riguardare esclusivamente una eventuale diversa ripartizione della spesa ammessa a contributo all'interno delle stesse voci di spesa dichiarate ammissibili, al fine di rendere più efficace la spesa complessiva.
6. Le determinazioni dei Comitati di valutazione sono comunicate ai beneficiari.
7. I progetti rimodulati di cui ai precedenti commi 4 e 5, sono presentati alle autorità competenti entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 6 ai fini del loro esame secondo la procedura di cui al presente articolo. Successivamente, gli stessi sono trasmessi dalle autorità competenti ad Agea.
8. Il Ministero e le Regioni con propri provvedimenti dichiarano ammissibili i progetti sulla base della graduatoria di merito e delle risorse finanziarie disponibili.
9. Nel caso di progetti multiregionali, la valutazione del progetto è affidato al Comitato istituito presso la Regione capofila.

Art. 10

Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura

1. E' istituito il *Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura*, composto da 4 rappresentanti del Ministero, di cui uno in veste di presidente, 6 rappresentanti delle Regioni e Province autonome, 4 rappresentanti della filiera vitivinicola, 1 rappresentante di Buonitalia Spa e 1 rappresentante di AGEA, con le seguenti finalità:
 - valuta la coerenza dei progetti ammessi a beneficio con le campagne nazionali di promozione e con quelli presentati in conformità al regolamento (CE) n. 3/2008;
 - garantisce il monitoraggio dell'applicazione della misura, in conformità alla normativa comunitaria ed al del programma di sostegno nonché definisce gli indicatori necessari alla valutazione dell'efficacia della misura rispetto agli obiettivi;
 - redige, in base alle elaborazioni fornite da Agea sulla banca dati dei progetti, prospetti indicativi dei costi standard per attività e servizi omogenei, al fine di supportare i comitati di valutazione, nazionale e regionali, in termini di congruità dei costi;
 - valuta i fabbisogni prioritari di promozione della filiera vitivinicola in relazione ai mercati dei Paesi terzi, anche promuovendo specifici studi di mercato.



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- propone l'adozione di indicazioni comuni per la realizzazione delle azioni ammissibili (es. logo, messaggi di comunicazione);
 - propone la revisione dei criteri di priorità da applicare alla selezione dei progetti.
2. Il Comitato di cui al comma 1 opera in due sottogruppi: *Monitoraggio e coordinamento della misura* e *Strategia di promozione pluriennale*.
 3. Le funzioni di segreteria per il Comitato e per i sottocomitati sono assicurate dal personale della Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità.

Art. 11

Entità del sostegno

1. L'importo dell'aiuto a valere sui fondi comunitari è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate; la residua percentuale è a carico del soggetto proponente.
2. La percentuale di intervento pubblico, in caso di integrazione del contributo comunitario con fondi nazionali e/o regionali, può essere elevata fino al massimo del 70% qualora i progetti presentati riguardino i prodotti di cui al precedente articolo 5.
3. Qualora il programma presentato contenga anche una sola azione rivolta in modo inequivocabile e diretto alla promozione ed alla pubblicità di uno o più marchi commerciali, l'integrazione di cui al precedente comma 2 non può essere erogata.
4. Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici anche ai fini della percentuale massima di intervento di cui al comma 2.
5. Sono ammissibili, a valere sia sui fondi quota nazionale che regionale, progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese terzo non inferiore a 100.000 euro per anno.

Art. 12

Modalità di presentazione

1. I progetti per l'accesso ai fondi di competenza nazionale sono presentati in originale all'Agea - Organismo pagatore ed in copia al Ministero. I progetti per l'accesso ai fondi di competenza regionale, sono presentati in duplice originale di cui uno alla Regione territorialmente competente, in relazione alla sede legale del richiedente, ed uno all'Organismo Pagatore Agea ed in copia al Ministero.

Art. 13

Dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie assegnate alla misura sono di seguito riportate con l'indicazione dell'anno di riferimento:
 - campagna 2010-2011: euro 48.444.440,00;
 - campagna 2011-2012: euro 82.380.817,00;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- campagna 2012-2013: euro 102.164.449,00.
2. La ripartizione dei fondi di cui al comma 1 tra le Regioni e Province autonome è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- 40% sulla base della superficie vitata regionale;
 - 40% sulla base della superficie rivendicata DO/IGT regionale risultante dalla dichiarazione di raccolta presentata nell'anno 2008;
 - 10% sulla base del volume di export di vino riferito agli ultimi 3 anni (2005 - 2006 - 2007 fonte Commercio estero - elaborazione INEA);
 - 10% sulla base del valore prodotto vino (valore prezzi correnti riferiti agli ultimi 5 anni - fonte ISTAT).
3. Il piano di riparto è effettuato con provvedimento del Direttore generale delle Politiche comunitarie e internazionali di mercato sulla base dei criteri di cui al comma 2, ovvero, di nuovi parametri, comunicati alla Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, stabiliti Regioni.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Le Regioni comunicano al Ministero ed all'Agea Coordinamento, entro il 15 febbraio o il 15 giugno di ciascun anno, gli spostamenti di fondi tra le misure ai fini della modifica del programma nazionale di sostegno.
2. Entro 30 giorni dalla stipula dei contratti Agea comunica al Ministero ed alle Regioni il numero dei contratti stipulati e l'importo di ciascuno, in modo da consentire l'eventuale redistribuzione ad altre misure delle risorse non utilizzate. Inoltre comunica gli importi complessivamente erogati per il finanziamento dei progetti sia nazionali che regionali, in tempo utile per le richieste comunicazioni alla Commissione UE.
3. Nell'avviso alla presentazione dei progetti saranno definite le modalità ed i termini per lo scambio delle informazioni tra il Ministero, le Regioni e l'Agea in merito sia alla fase che precede la stipula dei contratti sia a quella successiva.
4. Le spese relative ai progetti presentati ai sensi del presente decreto sono effettuate a decorrere dal 16 ottobre dell'anno di inizio della campagna di riferimento, anche nel caso di approvazione anticipata rispetto a detto termine.
5. Al fine di assicurare maggiore efficacia della spesa, il calendario di cui all'articolo 8 comma 1 lett. d) sarà reso pubblico secondo disposizioni impartite con l'invito alla presentazione dei progetti.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 15

Abrogazione e proroga temporanea dell'efficacia

1. Il decreto ministeriale 8 maggio 2009 è abrogato con effetto dal 16 ottobre 2010. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai progetti presentati ed approvati a valere sui fondi di pertinenza delle campagne 2008/2009 e 2009/2010.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li

IL MINISTRO

TABELLA DI CONGRUITA' DEI COSTI PROMOZIONALI PAESI TERZI (prezzi in EUR)

Paesi	Voci di Costo														
	1. FIERE E MANIFESTAZIONI														
	Affitto area nuda (costo al m2)	Costo inserimento cataloghi	Allestimento spazio espositivi	Allacci elettrici, idrici e altre tasse locali	Hostess (Costo al giorno per ognuna)	Catering In fiera			Noleggio video	Noleggio sistemi audio	Noleggio elettrodomestici, utensili da cucina	Allaccio internet			
						Coffee Break	Aperitivo	Pranzo/Cena							
USA	300,00	200,00 - 300,00	200,00 - 250,00	20,00 - 30,00	150,00 - 200,00							500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
CANADA												500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
SVIZZERA												500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA												500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
CINA (compresa HONG KONG)	150,00	100,00	80,00 - 300,00	30,00 - 200,00	75,00 - 100,00							500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
GIAPPONE	400,00	50,00 - 700,00	200,00 - 1000,00	200,00 - 500,00	150,00 - 200,00							500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
RUSSIA	400,00	50,00 - 700,00	200,00 - 600,00	100,00 - 600,00	150,00 - 200,00							500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
BRASILE	150,00	100,00	80,00 - 300,00	30,00 - 200,00	75,00 - 100,00							500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
NORVEGIA	300,00	200,00 - 300,00	200,00 - 250,00	20,00 - 30,00								500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
GEORGIA	400,00	50,00 - 700,00	200,00 - 600,00	100,00 - 600,00								500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
UZBEKISTAN	400,00	50,00 - 700,00	200,00 - 600,00	100,00 - 600,00								500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
AZERBAIJAN	400,00	50,00 - 700,00	200,00 - 600,00	100,00 - 600,00								500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
TURKMENISTAN	400,00	50,00 - 700,00	200,00 - 600,00	100,00 - 600,00								500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
UCRAINA	400,00	50,00 - 700,00	200,00 - 600,00	100,00 - 600,00								500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
BIELORUSSIA	400,00	50,00 - 700,00	200,00 - 600,00	100,00 - 600,00								500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
SERBIA	150,00	100,00	80,00 - 300,00	30,00 - 200,00								500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
ALBANIA	150,00	100,00	80,00 - 300,00	30,00 - 200,00								500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
MESSICO	150,00	100,00	80,00 - 300,00	30,00 - 200,00								500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
ARGENTINA	150,00	100,00	80,00 - 300,00	30,00 - 200,00	150,00 - 200,00	5,00 - 15,00	15,00 - 30,00	25,00 - 50,00				500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
PORTO RICO	150,00	100,00	80,00 - 300,00	30,00 - 200,00								500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
CILE	150,00	100,00	80,00 - 300,00	30,00 - 200,00								500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
VENEZUELA	150,00	100,00	80,00 - 300,00	30,00 - 200,00								500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
COLOMBIA	150,00	100,00	80,00 - 300,00	30,00 - 200,00								500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00
INDONESIA	300,00	200,00 - 300,00	200,00 - 250,00	20,00 - 30,00								500,00 - 600,00	300,00 - 400,00	500,00 - 600,00	300,00 - 500,00

VIETNAM	1.000,00 - 7.000,00
TAIWAN	1.000,00 - 7.000,00
COREA DEL SUD	1.000,00 - 7.000,00
INDIA	1.000,00 - 7.000,00
QATAR	1.000,00 - 7.000,00
ISRAELE	1.000,00 - 7.000,00
OMAN	1.000,00 - 7.000,00
GIORDANIA	1.000,00 - 7.000,00
EMIRATI ARABI UNITI	1.000,00 - 7.000,00
BAHREIN	1.000,00 - 7.000,00
TURCHIA	1.000,00 - 7.000,00

PAESI	3. PUBBLICITA'								
	Editoriali su riviste settore	Pubblicità su riviste cronaca/life style o economiche	Pubblicità su quotidiani	Comunicati stampa	Spot radio	Annunci social network	Gestione pagine social network	Cataloghi distributori e/o importatori	Spot TV
USA									
CANADA									
SVIZZERA									
AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA									
CINA (compresa HONG KONG)									
GIAPPONE									
RUSSIA									
BRASILE									
NORVEGIA									
GEORGIA									
UZBEKISTAN									
AZERBAIJAN									
TURKMENISTAN									
UCRAINA									
BIELORUSSIA									
SERBIA									
ALBANIA									
MESSICO									
ARGENTINA	< 10.000,00	4.000,00 -35.000,00	4.000,00 - 40.000,00	1.000,00	2.000,00 - 3.000,00	700,00 - 4.000,00	< 10.000,00	2.000,00 - 5.000,00	20.000,00
PORTO RICO									
CILE									
VENEZUELA									
COLOMBIA									
INDONESIA									
MALESIA									
SINGAPORE									
THAILANDIA									
VIETNAM									
TAIWAN									
COREA DEL SUD									
INDIA									
QATAR									
ISRAELE									
OMAN									
GIORDANIA									
EMIRATI ARABI UNITI									
BAHREIN									
TURCHIA									
	4. PUBBLICHE RELAZIONI								

PAESI	Servizio selezione ed invito operatori/ospiti per eventi - (giornata/uomo)	Servizio organizzazione evento (escluse spese vive di location, incluse spese vive affitto sala e ospitalità (alloggio, vitto, viaggio)- (giornata/uomo)	Spese per Brand Ambassador (fee)
USA	290,00 - 480,00	290,00 - 480,00	2.000-20.000
CANADA			
SVIZZERA			
AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA	240,00 - 400,00	240,00 - 400,00	
CINA (compresa HONG KONG)			
GIAPPONE	265,00 - 440,00	265,00 - 440,00	
RUSSIA	290,00 - 480,00	290,00 - 480,00	
BRASILE			
NORVEGIA			
GEORGIA			
UZBEKISTAN			
AZERBAIJAN			
TURKMENISTAN			
UCRAINA			
BIELORUSSIA			
SERBIA	240,00 - 400,00	240,00 - 400,00	
ALBANIA			
MESSICO			
ARGENTINA			
PORTO RICO			
CILE			
VENEZUELA			
COLOMBIA			
INDONESIA			
MALESIA			
SINGAPORE	265,00 - 440,00	265,00 - 440,00	
THAILANDIA			
VIETNAM	240,00 - 400,00	240,00 - 400,00	
TAIWAN			
COREA DEL SUD	265,00 - 440,00	265,00 - 440,00	
INDIA			
QATAR			
ISRAELE			
OMAN			
GIORDANIA	240,00 - 400,00	240,00 - 400,00	
EMIRATI ARABI UNITI			
BAHREIN			
TURCHIA			

PAESI	5. DEGUSTAZIONI GUIDATE E WINE TASTING						
	Sommelier	Hostess (costo al giorno per ognuna)	Catering (costo a persona)				Noleggio attrezzatura
			coffee break	light lunch/dinner	aperitivo	Cena di gala	
USA							1.000 - 10.000
CANADA							
SVIZZERA		150,00 - 200,00					1.000,00
AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA							
CINA (compresa HONG KONG)	152,00 - 190,00	75,00 - 100,00					1.000,00 - 10.000,00
GIAPPONE		150,00 - 200,00					
RUSSIA							
BRASILE		75,00 - 100,00					
NORVEGIA							

TABELLA DI CONGRUITA' COSTI PROMOZIONALI PAESI TERZI (prezzi in EUR)

Voci di costo	Range di costo in EUR		
SITO INTERNET	Da:	A:	
Il costo del sito varia in relazione alle sue funzioni. Questo è il costo medio per 5/6 pagine statiche:			
creazione grafica progettazione	2.000,00-3.000,00	7.000,00-10.000,00	
Traduzione pagine del sito in relazione alla lingua nella quale si traduce dall'italiano (costo EUR/cartella-1500 caratteri spazi inclusi, IVA esclusa):			
Inglese		15,00	
Tedesco		15,00	
Francese		15,00	
Spagnolo		15,00	
Russo		20,00	
Cinese		30,00	
Giapponese		35,00	
Arabo		35,00	
Coreano		50,00	
Altro		> 50,00	
EXPERTISE E CONSULENZA DI MARKETING (costo giornata/uomo)			
	Consulente	manager	panel
consulenza di marketing nuovi prodotti	400,00	800,00 -900,00	15.000,00
	junior	senior	
focus group pre-test di validazione	300,00-500,00	1.000,00-1.500,00	

GADGETS E MATERIALE PROMOZIONALE		Da:		A:		
Brochure/flyer (costo complessivo)						
creazione						
grafica			4.000,00		10.000,00	
progettazione						
Traduzioni brochure/flyer (costo euro/cartella-1500 caratteri spazi inclusi, IVA esclusa)						
Inglese					15,00	
Tedesco					15,00	
Francese					15,00	
Spagnolo					15,00	
Cinese					20,00	
Russo					30,00	
Giapponese					35,00	
Arabo					35,00	
Coreano					50,00	
Altro					> 50,00	
Stampe						
<i>(brochure autocopertinata f.to chiuso cm 15x21 - aperto cm 30x21 composta da 12 pag. stampa quadric. confezione 2 punti metallici)</i>						
brochure		n.100		n.500		
		140,00 + IVA		290,00 + IVA		
<i>(volantini f.to cm 15x21 stampa quadric. fronte e retro carta patinata 130 gr)</i>						
flyer		n.500		n. 1000		
		70,00 + IVA		90,00 + IVA		
<i>(collarino f.to cm 8,5x5,5 stampa quadric. solo fronte su carta patinata 300 gr.)</i>						
collari illustrativi		n. 500		n. 1000		
		40,00 + IVA		60,00 + IVA		
Costi di spedizione materiale promozionale (costo EUR/kilo, iva esclusa):						
Fasce di peso in kg (costo relativo ad un tempo di consegna di 5 giorni lavorativi)		USA	Canada	Svizzera	Australia e Nuova Zelanda	Cina (compreso Hong Kong)
0-100		4,99	3,75	2,50	4,99	4,37

500-1000	3,12 - 2,50	1,62 - 1,37	1,75 - 1,25	3,12 - 2,25			2,50 - 1,50	
Fasce di peso in kg (costo relativo ad un tempo di consegna di 5 giorni lavorativi)	<i>Giappone</i>	<i>Russia</i>	<i>Brasile</i>	<i>Norvegia</i>		<i>Georgia</i>	<i>Uzbekistan</i>	
0-100	4,99	4,99	4,99	2,50		6,49	6,49	
500-1000	2,50 - 2,25	3,12 - 2,25	2,75 - 2,00	1,25 - 1,00		4,06	4,06 - 2,93	
Fasce di peso in kg (costo relativo ad un tempo di consegna di 5 giorni lavorativi)	<i>Azerbaijan</i>		<i>Turkmenistan</i>		<i>Ucraina</i>	<i>Bielorussia</i>		<i>Serbia</i>
0-100	6,49		6,49		3,12	3,12		3,12
500-1000	4,06 - 2,93		4,06 - 2,93		1,62 - 1,25	2,00 - 1,25		1,87 - 1,25
Fasce di peso in kg (costo relativo ad un tempo di consegna di 5 giorni lavorativi)	<i>Albania</i>	<i>Messico</i>	<i>Argentina</i>	<i>Porto Rico</i>		<i>Cile</i>	<i>Venezuela</i>	
0-100	1,87	4,99	4,99	6,49		6,49	6,49	
500-1000	1,25 - 0,87	2,50 - 1,75	2,12 - 1,50	4,06 - 2,93		4,06 - 2,93	4,06 - 2,93	
Fasce di peso in kg (costo relativo ad un tempo di consegna di 5 giorni lavorativi)	<i>Colombia</i>	<i>Indonesia</i>	<i>Malesia</i>	<i>Singapore</i>	<i>Thailandia</i>	<i>Vietnam</i>	<i>Taiwan</i>	<i>India</i>
0-100	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	3,75
500-1000	4,06 - 2,93	4,06 - 2,93	4,06 - 2,93	4,06 - 2,93	4,06 - 2,93	4,06 - 2,93	4,06 - 2,93	1,87 - 1,25
Fasce di peso in kg (costo relativo ad un tempo di consegna di 5 giorni lavorativi)	<i>Corea del sud</i>		<i>Qatar</i>	<i>Israele</i>	<i>Oman</i>	<i>Giordania</i>	<i>Emirati Arabi Uniti</i>	
0-100	3,12		6,49	6,49	6,49	6,49	2,50	
500-1000	1,25 - 1,00		4,06 - 2,93	4,06 - 2,93	4,06 - 2,93	4,06 - 2,93	2,12 - 1,25	
Fasce di peso in kg (costo relativo ad un tempo di consegna di 5 giorni lavorativi)	<i>Bahrein</i>	<i>Turchia</i>						
0-100	6,49	1,87						
500-1000	4,06 - 2,93	1,25 - 1,00						
Gadgets (costo medio cad.):								
<i>cavatappi</i>	€	3,00			€	5,00		

<i>drop stop</i>	€	0,20	€	1,00
<i>bicchieri serigrafati</i>	€	2,00	€	3,00
<i>borse piccole</i>	€	1,00	€	2,00
<i>glacier</i>	€	5,00	€	10,00
<i>kit completo</i>	€	10,00	€	30,00